



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**

DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT ED ECONOMIA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO AZIENDALE

TESI DI LAUREA

TITOLO

IL BILANCIO D'ESERCIZIO AI TEMPI DEL COVID-19: EFFETTI SUI  
PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Relatore: Alain Devalle

Correlatore esterno: Luca Guglielminotti

Candidato:  
Cardona Roberta

Anno Accademico 2019-2020

## INDICE

1.PREFAZIONE .....	3
2.INTRODUZIONE AL COVID-19: IL CASO CINA.....	4
2.1.IL CORONAVIRUS IN ITALIA.....	7
2.2.IL CORONAVIRUS NEL MONDO .....	12
3.OIC vs IFRS: REQUISITI PER L'APPLICABILITA'.....	16
3.1.PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI (OIC - ITALIAN GAAP).....	16
3.2.PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS/IFRS) .....	20
4.EFFETTI SUL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019.....	25
4.1.LA CONTINUITA' AZIENDALE NEI BILANCI DEL 2019 .....	29
5.EFFETTI SUL BILANCIO 2020 .....	34
5.1.LA CONTINUITA' AZIENDALE NEI BILANCI DEL 2020 .....	36
5.2.GLI STRUMENTI FINANZIARI: IFRS 7 e IFRS 9.....	40
5.3. I CAMBIAMENTI SULL'IMPAIRMENT TEST DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE .....	50
5.4.I RICAVI DA CONTRATTI CON LA CLIENTELA: IFRS 15.....	53
5.5.IL LEASING: MODIFICHE ALL'IFRS 16 .....	57
5.6.LE PERDITE DI VALORE DELLE ATTIVITA': IL NUOVO IMPIANTO DELL'IMPAIRMENT TEST .....	61
5.7.L'AMMORTAMENTO NEL 2020: FARE O NON FARE? .....	66
6.LA REVISIONE CONTABILE .....	70
6.2 CASO: ANALISI DI UN BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2019.....	85
6.3: CASO FCA: ANALISI DELLA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE DEL 2020 .....	88
7.CONCLUSIONI .....	91
BIBLIOGRAFIA .....	94
SITOGRAFIA.....	95

## **1.PREFAZIONE**

Covid-19 è un termine ormai conosciuto da tutti che ha trasformato il nostro modo di vivere e di lavorare.

L'elaborato in oggetto focalizza l'attenzione sugli effetti che il coronavirus ha avuto sul bilancio d'esercizio. Partendo da un excursus storico, che mette in risalto le tappe principali affrontate dall'Italia e dal resto del mondo a inizio 2020, il testo prosegue analizzando i cambiamenti introdotti dalle nuove normative italiane. Le novità che gli amministratori si trovano ad affrontare impattano i bilanci del 2020, e solo in parte quelli dell'anno passato. La pandemia è un "fatto intervenuto dopo la chiusura del bilancio d'esercizio" (IAS 10 e OIC 29). Ciò significa che l'evento, per la maggior parte delle società, si è verificato dopo la chiusura del bilancio d'esercizio, ma prima della sua approvazione e di conseguenza, gli effetti provocati dal virus sono stati illustrati nelle note integrative dei bilanci 2019, ma non hanno portato a effetti contabili.

Tra gli altri cambiamenti spiccano l'introduzione di alcune proroghe sulle scadenze, l'aumento dell'informativa da presentare ai terzi, la maggiore rilevanza del principio sulla continuità aziendale, ma soprattutto le nuove regole per la corretta applicazione dei principi contabili nazionali e internazionali.

Queste innovazioni non investono solamente coloro che redigono il bilancio, ma anche chi lo controlla. Da qui l'importanza di analizzare gli effetti dell'emergenza sanitaria sulla revisione contabile. Il revisore, figura professionale e indipendente che verifica la veridicità e correttezza delle poste di bilancio, è costretto a cambiare approccio nello svolgimento delle proprie attività. Proprio quest'ultime sono state incrementate per ottemperare alle richieste dei decreti emanati in circostanze di crisi sanitaria.


L'obiettivo del testo è di fornire una maggiore chiarezza su un tema, ad oggi, ancora pieno di incertezze e di mettere in evidenza i maggiori cambiamenti subiti dalle società del nostro paese.

## 2.INTRODUZIONE AL COVID-19: IL CASO CINA

COVID 19, è stato il titolo di molti quotidiani durante l'anno 2020.

Il 31 dicembre 2019 la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan ha comunicato all'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) la presenza di alcuni casi di polmonite. In Europa, mentre tutti erano impegnati per i preparativi dell'ultimo dell'anno, pervenivano le prime notizie circa dei casi di polmonite anomala. Si trattava di soggetti provenienti da Wuhan, una città della Cina centrale cardine per il commercio e gli scambi, e in particolare di lavoratori del mercato dell'umido, nel quale si vendevano anche animali vivi.

Successivamente, secondo i risultati di uno studio italiano<sup>1</sup>, si è scoperto che il virus circolava in Cina già tra ottobre e novembre 2019.



Fonte: lab24.ilsole24ore.com

---

<sup>1</sup> Un gruppo di ricercatori italiani del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell'Ospedale Sacco di Milano e del Centro di Ricerca di Epidemiologia e Sorveglianza Molecolare delle Infezioni dell'Università Statale di Milano ha ricostruito le tappe dell'evoluzione del coronavirus lavorando sulle "variazioni del genoma virale". Lo studio, pubblicato sul Journal of Medical Virology, ha dimostrato la presenza del virus in Cina già da metà ottobre, diverse settimane prima rispetto ai primi casi dichiarati di polmonite.

Pochi giorni dopo tale data, le autorità cinesi identificarono il nuovo virus con il nome “2019-nCoV” facente parte della famiglia dei coronavirus, come la SARS e il raffreddore. Appena avuta la certezza della trasmissione del virus da uomo a uomo, l’Oms ha divulgato la notizia fornendo le istruzioni del caso. Era il 23 gennaio 2020 quando Wuhan entrò in lockdown insieme ad altre regioni cinesi e ci restò per settantasei giorni. Una settimana dopo l’Oms ha dichiarato l’epidemia da Coronavirus cinese “Emergenza internazionale di salute pubblica”.

Durante i primi giorni del mese di febbraio 2020 in Cina, da una parte veniva costruito in tempi record il primo ospedale da coronavirus e dall’altra moriva Li Wenliang, il medico cinese trentatreenne, che verso fine 2019 aveva scoperto la presenza di un nuovo ceppo di coronavirus e che allo stesso tempo era stato accusato dal governo cinese di diffondere notizie false. Il 2 aprile venne dichiarato eroe nazionale.

Qual è l’effetto economico del Covid-19 sulla Cina?

Il dato che ha colpito particolarmente la Cina è quello pubblicato dall’Istituto Nazionale di Statistica sul primo trimestre 2020 che evidenzia una diminuzione del PIL del -6,8% su base annua e un -9,8% rispetto al trimestre precedente. Un dato in un certo senso previsto vista la crisi sanitaria da Covid che ha costretto il governo a chiudere alcune aree ad alta concentrazione di attività produttiva.

Il 22 maggio 2020 si è tenuto il più atteso evento dell’anno della vita politica cinese con nome de “Le due sessioni” che, solitamente iniziava a marzo e durava per un paio di settimane, ma che quest’anno è stato rimandato di qualche mese e ridotto in termini di durata e di presenza media. Il premier Li Keqiang, durante tale incontro, ha comunicato per la prima volta in un quarto di secolo la decisione di non fissare un obiettivo di crescita annuale dell’economia cinese. Pechino è sempre più orientato verso una politica fiscale proattiva e una politica monetaria più flessibile.

Le azioni ad oggi intraprese iniziano a dare i primi effetti positivi, infatti, nel secondo trimestre del 2020 l’economia cinese è riuscita a rialzarsi. Pechino è cresciuta del 3,2% rispetto allo stesso periodo del 2019. Questi dati positivi permettono alla Cina di “tirare un sospiro di sollievo”, anche se per il momento è quasi la sola a recuperare così velocemente. Si può quindi affermare con ragionevole certezza che il peso

economico relativo della Cina aumenterà. Secondo le proiezioni di giugno del Fondo Monetario Internazionale essa sarà l'unico Paese fra quelli avanzati ed emergenti a chiudere il 2020 in positivo con un + 1%. Nasce da qui l'esigenza del governo cinese di rafforzare la dimensione interna dell'economia rispetto a quella internazionale così da poter ridurre l'esposizione a eventuali shock esterni. Puntare di più sui consumi interni è l'obiettivo portato avanti da Pechino.

Probabilmente il merito di questa rapida ripresa è da attribuire al governo cinese e in particolare alle decisioni assunte dalle autorità di Pechino. La Cina ha anticipato gli altri Paesi cercando di agire tempestivamente sugli effetti provocati dalla crisi del Covid-19. È intervenuta sull'industria spingendo l'acceleratore della domanda pubblica con rilevanti prestiti destinati ai governi locali per progetti di infrastruttura e urbanizzazione e inoltre, grazie agli incentivi fiscali, ha incrementato la produzione industriale.

Il dubbio che accomuna gli esperti economici è sulla sostenibilità della crescita nel lungo periodo. La Cina durante l'evento "Le due sessione" aveva comunicato di voler puntare il "tutto per tutto" sui consumi interni, ma i dati riguardanti le esportazioni di alcuni prodotti come tessili, macchinari, equipaggiamenti e high-tech sono sempre più sorprendenti. Questo potrebbe essere un vantaggio per l'economia cinese solo se nel breve si verificherà una stabilizzazione del mercato economico globale, ma per il momento ci sono ancora troppe circostanze esterne che potrebbero bloccare la ripresa.

## 2.1.IL CORONAVIRUS IN ITALIA

In Italia, tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, i telegiornali annunciavano una notizia tanto spaventosa quanto lontana: una polmonite con eziologia ignota proveniente dalla Cina.

A fine gennaio 2020 il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha informato i cittadini, tramite conferenza stampa, della presenza di due casi di coronavirus nella capitale. Pochi giorni dopo, l'11 febbraio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato il nome del nuovo virus: da 2019 n-Cov a SARS-CoV-2 e da quel giorno la malattia viene ufficialmente chiamata **COVID-19**:

CO= CORONA

VI= VIRUS

D= DESEASE (traduzione in inglese di malattia)

19= il 2019 è l'anno in cui si è manifestata.

Quasi un mese dopo la comunicazione del premier, a Codogno viene accertato il primo e non ultimo caso di coronavirus. A seguito dell'aumento dei contagi e dei decessi, alcuni comuni lombardi decidono di isolarsi dal resto della regione diventando "zona rossa", cioè vietando l'accesso o l'allontanamento.

Nel mentre l'Italia ha continuato ad andare avanti con piccoli accorgimenti come la chiusura delle scuole nei comuni a rischio, la predilezione dello *smart working* e ancora l'utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi. Il 4 marzo, la ministra Lucia Azzolina ha comunicato la sospensione delle attività didattiche di scuole e università in tutta Italia, decisione presa per dare atto al decreto del presidente del Consiglio firmato la sera stessa. L'Italia è entrata ufficialmente in lockdown il 10 marzo, primo tra gli stati occidentali ad adottare misure così restrittive. Le misure dettate dal Governo, sotto forma di decreti, hanno costituito un protocollo di emergenza che ha imposto restrizioni: dall'obbligo di rimanere nelle proprie abitazioni per tutti, alla limitazione della libera circolazione delle persone, alla chiusura della quasi totalità

delle attività lavorative (tranne quelle essenziali come per esempio ospedali, supermercati, farmacie).

Sembrava si trattasse di un fenomeno isolato, e invece da una semplice influenza cinese si passò ad una vera e propria pandemia, termine utilizzato l'11 marzo 2020 da Tedros Adhanom Ghebreyesus<sup>2</sup>, direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per descrivere l'epidemia da Covid-19.

Un'altra data che gli italiani ricorderanno per sempre è il 18 maggio, perché dopo 69 giorni di chiusura l'Italia ha riaperto la maggior parte delle attività commerciali ed è entrata ufficialmente nella "fase due".

Il Governo italiano, oltre ad essere intervenuto per dettare regole circa la sicurezza, la sanità, l'istruzione, ha attuato una serie di misure a sostegno del reddito e della liquidità per le famiglie e le imprese, volte a facilitare l'accesso al credito, al contempo mitigando i potenziali effetti sulla solidità del sistema bancario italiano. Tutte queste misure sono contenute nei Decreti emanati durante e dopo il periodo del lockdown e tutt'ora in vigore. Di seguito si fa cenno brevemente a tali documenti, successivamente approfonditi.

- **Decreto "Cura Italia"**. Decreto-legge del 17 marzo 2020, n.18 convertito con modificazione della L. 24 aprile 2020, n.27. Il decreto è approvato dal Consiglio dei ministri il giorno prima della sua entrata in vigore. Al termine della riunione il provvedimento viene illustrato tramite conferenza stampa. Il decreto interviene con provvedimenti su quattro fonti:
  - ❖ potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale, della protezione civili e di tutti i soggetti pubblici impiegati nell'emergenza;
  - ❖ misure a sostegno del lavoro;
  - ❖ sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, e ancora adempimenti e incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro, premi ai dipendenti che restano in servizio;

---

<sup>2</sup> Tedros Adhanom Ghebreyesus è un funzionario e politico etiopico. Il 23 maggio 2017 l'Assemblea Mondiale della Sanità lo elegge direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità.



- ❖ misure a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese tramite il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia.

Su quest'ultimo fronte sono molteplici le azioni proposte dal Governo per fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tra i principali si citano:

- Concessione del Fondo di Garanzia a titolo gratuito per le PMI (importo massimo 2,5 milioni di euro per singola impresa) che operano nei territori più colpiti dal Covid-19.
  - Rifinanziamento del Fondo di 50 miliardi di euro per il 2020 per l'attuazione del punto precedente.
  - Incentivazione della cessione di crediti deteriorati sia di natura commerciale che di finanziamento, con la possibilità di trasformazione in credito d'imposta.
  - Istituzione di un fondo per la promozione integrata del Made in Italy all'estero.
  - Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81 per l'internalizzazione fino al 31 dicembre 2020.
  - Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per le imprese dei settori più colpiti dall'emergenza come la ristorazione, il turismo, l'arte, la cultura, il trasporto e l'educazione.
  - Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per i contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro.
  - Sospensione del pagamento delle rate dei mutui o sul mantenimento di fidi o altre forme di finanziamento bancario per le PMI.
- **Decreto "Liquidità"**. Decreto-legge del 8 aprile 2020, n.23, convertito con modificazione della L. 5 giugno 2020, n.40. Il provvedimento prevede diverse agevolazioni e ammortizzatori sociali soprattutto per le PMI, ma più in

generale per sostenere la liquidità dell'imprenditoria italiana, a seguito della chiusura causata dal Covid-19. Il presidente ha annunciato uno stanziamento di 400 miliardi di euro, di cui una metà destinato a favore della liquidità del mercato interno e l'altra metà destinata invece all'attività di export. Tra le misure in oggetto sono presenti: la proroga delle scadenze fiscali e amministrative di aprile e maggio, la sospensione degli adempimenti imposti dall'Agenzia delle Entrate, il rafforzamento del golden power, un ulteriore incremento del Fondo di garanzia per le PMI di 7 miliardi di euro. Oltre agli interventi sopra citati, il Governo comunica sia misure urgenti per garantire la continuità aziendale sia la proroga dei termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare.

- **Decreto "Rilancio"**. Decreto-legge del 19 maggio 2020, n.34 convertito in Legge il 17 luglio 2020, n.77. Il nuovo decreto ha previsto lo stanziamento di 55 miliardi di euro in aiuti ai lavoratori, alle famiglie e alle imprese. Si tratta di un provvedimento che ha l'obiettivo di aumentare la quantità di risorse già stanziate nei precedenti interventi e risolvere alcune problematiche verificatesi. Eccone alcuni esempi:
  - Introduzione del contributo a fondo perduto per le imprese, per i lavoratori autonomi, per gli artigiani titolari di partita IVA colpiti dal Covid-19 con ricavi inferiori a 5 milioni di euro. Può beneficiarne chi ha subito un calo del fatturato e dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 inferiore a due terzi rispetto a quello di aprile 2019. Rientrano anche coloro che hanno avviato un'attività d'impresa dopo il 1° gennaio 2019. L'aiuto ricevuto sarà proporzionale alla perdita subita. La presentazione di tale domanda deve essere inviata telematicamente all'Agenzia delle entrate. Per questa voce sono stati stanziati circa 6 miliardi di euro
  - Per i mesi di maggio, giugno, luglio 2020 era prevista una riduzione degli oneri di trasporto, oneri generali, costi di commercializzazione e vendita per le imprese, fino ad una dotazione massima di 600 milioni.
  - Previsto il rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative.


- Introdotta un incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a bassa emissione di Co2 g/km di 100 milioni di euro.
- Introduzione di misure a favore dell'importazioni e delle esportazioni.
- Possibilità per le Regioni, enti territoriali, Camere di commercio di mettere a disposizione delle risorse proprie a favore delle imprese fino ad un massimo di 800 mila euro.
- Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni riconoscendo per l'anno 2020 un credito d'imposta per le persone fisiche e giuridiche del 20% della somma investita nel capitale sociale fino a 2 milioni di euro (partecipazione mantenuta fino al 31/12/2020). Per gli emittenti è riconosciuto un credito d'imposta del 50% delle perdite di esercizio eccedenti il 10% del patrimonio netto fino al 30% dell'aumento di capitale fino al limite di 800 mila euro. Per quest'ultima categoria il limite è la non distribuzione delle riserve fino al 1° gennaio 2024.

Non solo il Governo, ma tutte le autorità competenti agiscono durante l'emergenza sanitaria. La Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia, nello svolgere il proprio ruolo di Autorità di Vigilanza competente a fini prudenziali, pubblicano comunicati stampa e lettere volte a meglio chiarire il contesto regolamentare di riferimento e gli indirizzi in materia (ad esempio, con riferimento agli scenari macroeconomici, alle segnalazioni in Centrale Rischi, alle misure di sostegno agli intermediari finanziari).

## 2.2.IL CORONAVIRUS NEL MONDO

La pandemia è “un’epidemia con tendenza a diffondersi ovunque, cioè ad invadere rapidamente vastissimi territori e continenti”<sup>3</sup>. Infatti, l’emergenza dettata dal coronavirus è chiamata pandemia proprio perché non ha risparmiato nessun territorio. Il virus è lo stesso, solo che le autorità competenti hanno gestito la situazione d’emergenza con modalità diverse.

L’immagine presentata di seguito<sup>4</sup> rappresenta il Prodotto Interno Lordo mondiale del 2019 (ante-Covid). Si tratta del diagramma di Voronoi dal nome di Georgij Voronoi che mette in evidenza le differenze tra tutti i Paesi del mondo in termini di PIL.



Gli Stati Uniti sono l’economia più grande al mondo con un PIL del 24,4% sul totale mondiale, seguiti dalla Cina che continua la sua crescita rimanendo ben lontana dal colosso americano. Il resto del mondo ha economie molto più piccole e non paragonabili alle prime due.

<sup>3</sup> Definizione presente sul dizionario Treccani alla sezione di medicina.

<sup>4</sup> Immagine pubblicata da How Much sul sito web in data 20 settembre 2020.

La Banca Mondiale sostiene che la situazione cambierà radicalmente. In effetti tra i Paesi dell'Ocse solo la Cina è riuscita a chiudere il secondo trimestre con un PIL in crescita, essendo entrata per prima in crisi, per tutti si spera in una ripresa nell'ultimo trimestre del 2020.

### Stati Uniti

Paul Krugman<sup>5</sup>, in un articolo sul New York Times descrive il modello italiano come vincente per sconfiggere il coronavirus. Egli afferma che l'America si trova ancora in una situazione particolarmente disastrosa proprio per non aver seguito l'Italia e accusa il Presidente degli Stati Uniti d'America di non aver affrontato la situazione in modo adeguato. Proprio Donald Trump che a inizio pandemia ha dichiarato il virus "una bufala dei democratici" paragonandolo a una semplice influenza, il 2 ottobre 2020 viene ricoverato in ospedale perché positivo al Covid-19.

Ad oggi, il deficit federale degli USA continua a crescere a livelli esorbitanti. È in atto una recessione americana, molto più potente della crisi del 2008. A confermarlo è il crollo del PIL su base annualizzata del 32,9% con crollo dei consumi, dell'export e anche degli investimenti. Si prevede una lenta ripresa per il colosso americano che probabilmente vedrà i primi segnali positivi non appena il virus sarà allentato.

### Regno Unito

L'epidemia da Covid-19 è iniziata nel Regno Unito il giorno seguente rispetto all'Italia, quando due membri di una famiglia di cittadini cinesi sono risultati positivi al virus. Inizialmente il governo ha adottato "l'immunità di gregge". Si tratta di una strategia che permette, se all'interno di una comunità la maggior parte degli individui è vaccinata, di limitare la circolazione del virus proteggendo anche coloro che non si sono sottoposti al vaccino. A seguito dell'aumento dei contagi Boris Johnson, tanto criticato per tale decisione, ha annunciato le restrizioni che da quale momento in avanti i cittadini avrebbero dovuto adottare. Poco dopo il governo britannico

---

<sup>5</sup> Paul Krugman è un professore di Economia e Relazioni Internazionali all'Università di Princeton ed editorialista del New York Times. Nel 2008 ha vinto il premio Nobel per l'economia per la sua analisi dei modelli di commercio internazionali, in cui determina gli effetti del libero scambio e della globalizzazione.

pubblica il regolamento Health Protection Regulation 2020<sup>6</sup>, uno strumento statutario che spiega le azioni giuridiche alla base delle strategie iniziali di contenimento e isolamento dettate dal governo.

A fine settembre gli UK sfiorano i 5 mila contagi. La curva dell'epidemia è tornata a salire con la paura di un nuovo lockdown. Il Primo ministro ha colto il segnale introducendo nuove restrizioni per frenare il virus e invitando i cittadini a seguire le regole imposte.

### Europa

In Europa, la situazione è disparata, ma in comune si ha l'aumento dei casi. Da qui la decisione della Commissione europea che, a inizio ottobre, ha dichiarato agli Stati membri la sua volontà di prorogare fino al 30 giugno 2021 *il quadro temporaneo sugli aiuti di Stato*. Esso consente agli Stati di garantire un livello di liquidità sufficiente per tutti i tipi di imprese e di mantenere la continuità dell'attività economia anche dopo l'epidemia da coronavirus. Dal quadro temporaneo sono previsti cinque tipi di aiuti:

1. sovvenzioni dirette, vantaggi fiscali selettivi e pagamenti anticipati;
2. garanzie statali per prestiti contratti da società da parte di banche;
3. prestiti pubblici agevolati alle imprese;
4. salvaguardie per le banche che incanalano gli aiuti di Stato verso l'economia reale;
5. assicurazione del credito all'esportazione a breve termine.

Questi interventi proposti dalla Commissione Europea non sono gli unici, al contrario si tratta di integrazioni rispetto alle possibilità che ciascun Stato Membro aveva già comunicato a inizio crisi.

Il PIL europeo del secondo trimestre del 2020 si è contratto del quasi 12% rispetto a quello precedente con intensità diversa a seconda del Paese:

- Germania → - 9,7 %
- Italia → - 12,8 %

---

<sup>6</sup> Health Protection (Coronavirus) Regulations 2020 è una legge del Regno Unito entrata in vigore il 10 febbraio 2022 come strumento statutario.

- Francia → - 13,8%
- Spagna → - 18,5 %

La situazione di grave incertezza rende difficile fare delle previsioni, ma lo scenario sembra migliorare. L'Istituto Nazionale di Statistica, tramite comunicato stampa del 29 settembre 2020, ha dichiarato che il Pil dell'Eurozona registrerà una ripresa nel trimestre successivo. Ad oggi si è già registrato un miglioramento della fiducia dei consumatori e delle imprese che ha portato all'aumento della produzione industriale. Ci sono cambiamenti positivi anche nel mondo lavoro che, durante i mesi estivi, ha registrato una crescita occupazionale e una diminuzione delle persone in cerca di un impiego.

### **3.OIC vs IFRS: REQUISITI PER L'APPLICABILITA'**

Dal 2005, in Italia, vi è la possibilità da parte degli amministratori di redigere il bilancio d'esercizio<sup>7</sup> scegliendo tra due modelli alternativi:

- Modello del Codice civile: applicazione dei principi contabili nazionali (OIC);
- Modello internazionale dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

Non sempre la scelta di adottare un modello piuttosto che un altro è dettata dalle preferenze dei redattori del bilancio, ma al contrario, nella maggior parte dei casi è il legislatore che impone il modello da adottare a seconda delle caratteristiche della società.

#### **3.1.PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI (OIC - ITALIAN GAAP)**

La legge 116/2014 art. 9 bis<sup>8</sup> ha riconosciuto l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) quale Standard Setter nazionale ed ha, tra l'altro, previsto, tra i suoi compiti, quello di emanare i principi contabili nazionali.

L'organismo italiano di Contabilità:

- emana i principi contabili nazionali per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice civile;
- fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile, ed esprime pareri quando è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
- partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'International Accounting Standards Board (IASB), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi;
- fornisce delle interpretazioni e dei principi contabili nazionali, nonché, su richiesta, pareri nei casi in cui non sono presenti principi contabili da applicare.

---

<sup>7</sup> Il Bilancio d'esercizio è un documento di derivazione contabile che ha l'obiettivo di rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria, economia di una determinata società.

<sup>8</sup> Legge dell'11 agosto 2014, n.116. Convertita in legge, con modificazione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91



L'Organismo Italiano di Contabilità, nello svolgimento delle sue funzioni, ha l'obbligo di:

- coordinarsi con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile
- perseguire finalità di interesse pubblico;
- agire in modo indipendente;
- rispettare i canoni di efficienza e di economicità.
- riferire annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.

L'art. 2423 del c.c., secondo comma afferma che *“Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”*. Ciò detto rappresenta la finalità ultima del bilancio d'esercizio, le linee guida che orientano gli amministratori nella redazione di tale documento.

Mentre l'art. 2423 del c.c. ha l'obiettivo di illustrare i **criteri di redazione del bilancio**, l'art 2423-bis c.c. e l'OIC 11 (principio contabile dedicato alle finalità e ai postulati del bilancio d'esercizio) illustrano i **principi di redazione**:

- I. Prudenza: l'essenza del rispetto di tale principio sta nell'evitare una sopravvalutazione del reddito d'esercizio e del patrimonio e, dunque, consiste nell'iscrizione in bilancio di tutte le perdite anche se presunte e della non iscrizione degli utili attesi, ma non ancora realizzati.
- II. Continuità aziendale (Going concern): nella redazione del bilancio gli amministratori considerano che l'impresa continuerà a esistere e a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro (generalmente 12 mesi).
- III. Competenza: devono essere considerati solo i ricavi e i costi che hanno avuto manifestazione numeraria nell'esercizio a prescindere dalla manifestazione finanziaria.
- IV. Valutazione separata degli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci: il principio ha l'obiettivo di evitare eventuali compensazioni tra gli utili non realizzati e le perdite presunte.

- V. Costanza dei criteri di valutazione: non è consentito il cambiamento dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali che devono essere ampiamente spiegati in nota integrativa.
- VI. Prevalenza della sostanza sulla forma giuridica: la rappresentazione in bilancio deve basarsi sugli aspetti sostanziali a prescindere da quelli giuridici.
- VII. Rilevanza: l'art. 2423 afferma che "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione".
- Gli OIC non forniscono un valore di soglia per capire quando si rientra o meno nel concetto di rilevanza, lasciano quindi discrezionalità al redattore del bilancio. In ogni caso, l'applicazione di tale principio deve essere sempre motivata in Nota integrativa

Qui di seguito si riporta l'elenco dei principi contabili nazionali<sup>9</sup>:

OIC 2 – Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

OIC 4 – Fusione e scissione

OIC 5 – Bilancio di liquidazione

OIC 7 – Certificati verdi

OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

OIC 8 – Le quote di emissione di gas ad effetto serra

OIC 10 – Rendiconto finanziario

OIC 11 – Finalità e postulati del bilancio d'esercizio

OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d'esercizio

OIC 13 – Rimanenze

OIC 14 – Disponibilità liquide

OIC 15 – Crediti

OIC 16 – Immobilizzazioni materiali

---

<sup>9</sup> Elenco dei principi contabili internazionali presente sul sito web ufficiale dello IASB

- OIC 17 – Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
- OIC 18 – Ratei e risconti
- OIC 19 – Debiti
- OIC 20 – Titoli di debito
- OIC 21 – Partecipazioni e azioni proprie
- OIC 23 – Lavori in corso su ordinazione
- OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali
- OIC 25 – Imposte sul reddito
- OIC 26 – Operazioni, attività e passività in valuta estera
- OIC 28 – Patrimonio netto
- OIC 29 – Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
- OIC 30 – Bilanci Intermedi
- OIC 31 – Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto
- OIC 32 – Strumenti finanziari derivati

Le società, in Italia, obbligate a redigere il bilancio d'esercizio sono:

1. Società di capitali
2. Società di persone interamente possedute da società di capitali.

Tali soggetti redigono il bilancio in forma ordinaria applicando gli art. 2423-2428 del c.c. se nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi superano due dei seguenti limiti:

- Totale attivo maggiore di € 4,4 milioni
- Totale vendite e prestazioni di servizi maggiore di €8,8 milioni di euro
- Numero dipendenti maggiore di 50 unità.

Per le società che non superano i suddetti limiti il Codice civile prevede la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata (art.2435 bis) o il bilancio in forma di microimpresa (art 2435-ter) in base al superamento o meno dei limiti del c.c..

### 3.2.PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS/IFRS)

I principi contabili internazionali nascono dalla necessità europea di garantire un'informazione contabile comparabile e di qualità, soprattutto per le società quotate. Infatti, proprio quest'ultime, dal 2005 hanno l'obbligo di redigere il proprio bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali.

I principi contabili internazionali sono predisposti seguendo un articolato processo di consultazione a livello internazionale. Sono periodicamente pubblicati in lingua inglese sul sito ufficiale dello IASB. Ogni principio è articolato in due parti:

- Parte A o *unaccompanied standard*, contiene il principio contabile e l'appendice che costituiscono parte integrante dello stesso.
- Parte B, si tratta di documenti allegati al principio, ma che non ne costituiscono parte integrante come le motivazioni per le conclusioni, la guida applicativa, esempi pratici.

L'International Accounting Standards Committee (IASC), fondato nel 1973, era l'ente responsabile dell'emanazione degli International Accounting Standards (IAS). Con la riforma del 2001, lo IASB decade e viene sostituito dall'International Accounting Standards Board (IASB). Contestualmente i principi contabili internazionali vengono rinominati International Financial Reporting Standards (IFRS). Lo IASB è un organismo internazionale indipendente, avente sede a Londra, al quale aderiscono oggi 116 nazioni. Tra i paesi che non applicano gli IAS/IFRS ci sono gli Stati Uniti d'America. Questa "auto-esclusione" ha portato a non pochi problemi negli anni passati in quanto le società straniere quotate nei mercati USA dovevano:

- ➔ preparare i loro bilanci utilizzando gli US GAAP oppure,
- ➔ preparare i bilanci secondo le loro regole nazionali e in più presentare una riconciliazione tra reddito e capitale netto calcolati applicando le regole nazionali e ricalcolati secondo gli US GAAP.

Questa sorta di riconciliazione generava costi troppo elevati ed ecco perché, nel 2007, la SEC<sup>10</sup> ha deciso di accettare i bilanci redatti secondo gli IFRS "così come emanati dallo IASB".

---

<sup>10</sup> Securities and Exchange Commission, ente federale statunitense che protegge gli investitori e più in generale è preposto alla vigilanza della borsa valori.

La *mission* dello IASB è sviluppare degli standard che siano in grado di garantire trasparenza, responsabilità ed efficienza per finanziare il mercato di tutto il mondo. Il lavoro svolto da tale organismo è di interesse pubblico in quanto ambisce a garantire crescita, fiducia, stabilità finanziaria nel lungo termine per l'economia globale.

Proprio come per gli OIC, anche per gli IAS/IFRS, nella redazione del bilancio d'esercizio gli amministratori devono rispettare:

- a) postulati generali:
  - competenza;
  - continuità.
- b) caratteristiche qualitative fondamentali delle informazioni utili
  - rilevanza: un'informazione è rilevante se la sua omissione o una rappresentazione non fedele può influenzare gli utilizzatori del bilancio;
  - rappresentazione fedele: si dice che il bilancio rappresenta in modo fedele la realtà quando le informazioni da esso fornite sono complete, neutrali e senza errori;
  - significatività: un'informazione è rilevante se è in grado di fare la differenza nelle decisioni economiche prese dagli utilizzatori del bilancio.
- c) caratteristiche qualitative rafforzative delle informazioni utili.
  - Comparabilità: possibilità di confrontare i dati nel tempo e nello spazio;
  - Verificabilità: se soggetti esperti e indipendenti concorderebbero sul fatto che una certa operazione è rappresentata fedelmente allora è verificato il presupposto della verificabilità;
  - Tempestività: necessità di avere le informazioni disponibili in tempo utile affinché gli utilizzatori del bilancio possano prendere le proprie decisioni;
  - Comprensibilità: il bilancio è preparato per gli utilizzatori che hanno una ragionevole conoscenza del business e delle attività economiche e che analizzano le informazioni in modo diligente.

Tali aspetti sono contenuti nel cosiddetto “framework” e nel documento IAS 1, Presentation of Financial Statements. Questo documento ha le funzioni di definire:

- le finalità assegnate al bilancio e ai destinatari di quest’ultimo;
- le caratteristiche qualitative che determinano l’utilità delle informazioni contenute nel bilancio;
- la definizione, la rilevazione e la misurazione delle poste che costituiscono i bilanci;
- i concetti di capitale e conservazione di capitale.

Non si tratta di un vero e proprio principio contabile internazionale ed in caso di conflitto con uno standard prevale sempre lo standard.

Qui di seguito si riporta l’elenco dei principi contabili internazionali:<sup>11</sup>

Preface to IFRS Standards

Conceptual Framework for Financial Reporting

IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards

IFRS 2 Share-based Payment

IFRS 3 Business Combinations

IFRS 4 Insurance Contracts

IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Assets

IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures

IFRS 8 Operating Segments

IFRS 9 Financial Instruments

IFRS 10 Consolidated Financial Statements

IFRS 11 Joint Arrangements

IFRS 12 Disclosure of Interest in other Entities

IFRS 13 Fair Value Measurement

IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts

IFRS 15 Revenues from Contracts with Customers

IFRS 16 Leases

---

<sup>11</sup> Elenco dei principi contabili internazionali presente sul sito web ufficiale dello IASB.

IFRS 17 Insurance Contracts  
IAS 1 Presentation of Financial Statements  
IAS 2 Inventories  
IAS 7 Statement of Cash Flows  
IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors  
IAS 10 Events After the Reporting Period  
IAS 11 Construction Contracts  
IAS 12 Income Taxes  
IAS 16 Property, Plant and Equipment  
IAS 19 Employee Benefits  
IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance  
IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates  
IAS 22 Business Combinations – Superseded by IFRS 3 effective 31 March 2004  
IAS 23 Borrowing Costs  
IAS 24 Related Party Disclosures  
IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans  
IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements  
IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures  
IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies  
IAS 32 Financial Instruments: Presentation  
IAS 33 Earnings Per Share  
IAS 34 Interim Financial Reporting  
IAS 36 Impairment of Assets  
IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets  
IAS 38 Intangible Assets  
IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement  
IAS 40 Investment Property  
IAS 41 Agriculture

Nella tabella di seguito riportata si distinguono i soggetti obbligati a redigere il bilancio secondo gli IFRS da quelli che ne hanno la facoltà, sia per il bilancio consolidato che per quello d'esercizio. Per identificare i soggetti obbligati alla

redazione dei conti consolidati secondo gli IAS/IFRS occorre far riferimento al Regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 giugno 2002, il cui articolo 5 consente le opzioni di utilizzare tali principi anche alle società i cui titoli non sono negoziati in un mercato pubblico.

Per quanto riguarda l'Italia, le opzioni previste dall'art. 5 del Regolamento CE n.1606/2002, è stata recepita dal Decreto Legislativo del 28 febbraio 2005, n.38. Il risultato ultimo di tale possibilità è dato da un maggiore perimetro di applicazione degli IAS/IFRS


TIPOLOGIE DI SOCIETÀ	BILANCIO CONSOLIDATO IFRS	BILANCIO D'ESERCIZIO (SEPARATO O INDIVIDUALE) IFRS
a) società quotate in uno stato membro della Comunità Europea	OBBLIGO DA 2005	FACOLTÀ DA 2005 OBBLIGO DA 2006
b) società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico	OBBLIGO DA 2005	FACOLTÀ DA 2005 OBBLIGO DA 2006
c) banche italiane, capogruppo di gruppi bancari, SIM, SGR, finanziarie, istituti di moneta elettronica	OBBLIGO DA 2005	FACOLTÀ DA 2005 OBBLIGO DA 2006
d) società assicurative	OBBLIGO DA 2005	OBBLIGO DA 2006 Se quotate e no bilancio consolidato
e) società incluse nel bilancio consolidato di società sub a), b), c) e d) e diverse dalle società h)	FACOLTÀ DA 2005	FACOLTÀ DA 2005
f) società che redigono il bilancio consolidato diverse dalle società sub a), b), c) e d) e diverse dalle società h)	FACOLTÀ DA 2005	FACOLTÀ DA 2005, se opzione per il consolidato
g/1) società diverse da precedenti incluse nel bilancio consolidato di società sub f) e diverse dalle società h)	.....	FACOLTÀ DA 2005
g/2) società diverse da precedenti non incluse in un bilancio consolidato e diverse dalle società h)	.....	FACOLTÀ
h) società che possono redigere il bilancio abbreviato	.....	NO

*Fonte: slide del corso di Principi contabili Internazionali 2018-2019 dell'Università degli studi di Torino tenuto dalla professoressa Donatella Busso*



#### 4.EFFETTI SUL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

Durante la fase di lockdown, tutte le attività produttive non essenziali sono state bloccate, con conseguenze negative sull'attività d'impresa. Tale evento ha portato a situazioni di incertezza concernenti la redazione del bilancio d'esercizio. Il periodo temporale durante il quale la pandemia si è scatenata non poteva essere più inadeguato in quanto, proprio nei primi mesi dell'anno, per la maggior parte delle società, si sviluppa l'iter che va dalla redazione del progetto di bilancio all'approvazione del bilancio d'esercizio.



La pandemia *Coronavirus*, come già detto, si è manifestata nelle Repubblica Popolare Cinese prima della data di chiusura dei bilanci del 31 dicembre 2019. In data 30 gennaio 2020 l'International Health Regulations Emergency Committee dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'esistenza di un fenomeno di emergenza internazionale, ma in Italia, la data nella quale sono state prese le prime misure di lockdown è il 23 febbraio 2020.

Il sopraggiungere dell'emergenza sanitaria è un evento manifestatosi successivamente al 31 dicembre 2019, con l'effondere dei primi effetti economici rilevanti ad esso riconducibili a marzo 2020 (questo non vale per la Cina). Per tale

ragione, le società che hanno chiuso il bilancio d'esercizio in data 31 dicembre 2019<sup>12</sup> considerano l'evento **pandemia coronavirus** "NON-ADJUSTING". Dunque, ai fini della redazione di tali bilanci, gli amministratori devono basare le loro considerazioni sui dati e sulle informazioni disponibili al 31 dicembre 2019, senza però ignorare le conseguenze degli eventi che si sono verificati successivamente e che potrebbero aver influenzato la valutazione di alcune poste di bilancio o addirittura condizionato la continuità aziendale. L'emergenza epidemica da Covid-19 rappresenta, in sostanza, un evento di competenza dell'esercizio 2020 e, come tale, non produce effetti sui valori dei bilanci dell'esercizio 2019.

I *fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio* sono disciplinati dall'OIC 29 e dallo IAS 10 e comprendono quegli eventi che si sono verificati dalla data di chiusura del bilancio alla data di approvazione. In particolare, si dividono in:

- Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio, ovvero eventi che forniscono evidenze circa situazioni esistenti alla data di riferimento del bilancio. L'evento si verifica dopo la data di bilancio, ma prima della data di approvazione e va ad impattare sulle valutazioni al 31 dicembre ADJUSTING EVENTS.
- Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilanci, ovvero eventi successivi alla data di riferimento del bilancio che non vanno ad impattare sulle valutazioni in bilancio. NON-ADJUSTIG EVENT.

I principi contabili nazionali ed internazionali sono allineati su queste tematiche, ma in aggiunta gli OIC prevedono una terza categoria:

- Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale, ovvero eventi successivi alla data di chiusura del bilancio che potrebbero far venire meno il presupposto della continuità aziendale.

Si afferma, dunque che la *pandemia Coronavirus* è un non-adjustment event in quanto si è verificata successivamente alla data di riferimento di bilancio non comportando una rettifica, ma richiedendo un'informativa specifica sulla stima dell'impatto sia diretto che indiretto. Ecco che assume notevole rilevanza la parte

---

<sup>12</sup>Le medesime affermazioni valgono anche per tutte quelle società italiane che hanno chiuso il bilancio ad una data successiva al 31 dicembre 2019, ma antecedente al 23 febbraio 2020.

descrittiva *disclosure*, da argomentare nell'ambito dei "fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio" da riportare nella nota integrativa e "nell'evoluzione prevedibile della gestione" da riportare nella relazione sulla gestione. L'art. 2427 del Codice civile, infatti, afferma che la nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni: la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

La pandemia coronavirus ha portato e porterà in futuro ad impatti negativi in quasi tutti i settori dell'economia a causa di diversi fattori come:

- riduzione della domanda dei consumatori dovuta ad una riduzione del reddito e/o alle restrizioni imposte ai consumatori sulla capacità di spostarsi liberamente;
- mancanza di investimenti;
- riduzione dei prezzi di mercato delle materie prime e delle attività finanziarie compresi gli strumenti rappresentativi di capitale e di debito;
- interruzioni delle catene di approvvigionamento globali a causa delle restrizioni imposte alla circolazione di merci e persone.

Per tutti questi fattori e per molti altri, è molto importante definire qual è l'informativa da dare in bilancio.

Con l'art. 106 del Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia") è stata data la possibilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del Codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, di convocare l'assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura d'esercizio, cioè entro il 28 giugno 2020 (domenica). L'utilizzo di tale proroga è una mera facoltà. Le società, quindi, possono svolgere l'assemblea nella data più adeguata rispetto alle proprie esigenze. L'eventuale decisione di aderire a questa facoltà, non deve necessariamente essere motivata dalla società, ma è sufficiente darne atto nella Relazione sulla gestione o in nota integrativa.

L'articolo 2364 del Codice civile stabilisce il termine massimo di convocazione dell'assemblea ordinaria di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto potrebbe prevedere un termine diverso, a patto che non superi i 180 giorni e solo se lo richiedono particolari esigenze di struttura e di oggetto sociale o ancora in caso di

bilancio consolidato. In ogni caso gli amministratori devono darne adeguata informativa nella Relazione sulla gestione.

Il decreto "Cura Italia", oltre ad essersi espresso sui termini dell'approvazione dei bilanci delle società, si è occupato di guidare la partecipazione all'assemblea con collegamento remoto così da poter rispettare le misure di contenimento e distanziamento sociale imposte dal governo che non consentono un'agevole convocazione dell'assemblea presso la sede. In normali condizioni, è l'articolo 2370 del c.c., quarto comma, che afferma la possibilità delle società di utilizzare mezzi di telecomunicazione per la partecipazione in assemblea, ma solo se previsto dallo statuto.

Le previsioni di cui all'art.6 del Decreto Cura Italia non modificano le tempistiche di pubblicazione presso il registro delle imprese. Rimane invariato il termine di deposito di 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio, proprio come previsto dall'art. 2435 del Codice civile.

#### **4.1.LA CONTINUITA' AZIENDALE NEI BILANCI DEL 2019**

Il tema della continuità aziendale è stato un tema centrale per la redazione dei bilanci 2019 per via della sua incertezza. L'OIC 11 e lo IAS 1 non sono perfettamente allineati sulle analisi da effettuare per verificare la continuità aziendale.

Il principio contabile nazionale OIC 11 spiega che nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare un'attenta valutazione prospettica dell'azienda al fine di verificare se essa sarà in grado di *“continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio”*<sup>13</sup>. Nei casi di cessazione dell'attività, per cause non ancora accertate, la valutazione delle voci di bilancio è fatta in ottica di continuità aziendale tenendo conto di un orizzonte temporale limitato.

Nell'analisi di valutazione è essenziale tenere conto di quei fatti avvenuti dopo la chiusura del 31 dicembre e di conseguenza, per la redazione dei bilanci 2019 e 2020, rientrano gli effetti prospettici del coronavirus.

Se dall'analisi emergono significative incertezze che fanno pensare ad un'incapacità da parte della società di operare in continuità nei dodici mesi successivi, in Nota Integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze e come questi impattano sulla continuità aziendale. Lo IAS 1<sup>14</sup>, in accordo con l'OIC 11, afferma che il bilancio d'esercizio deve essere redatto in ottica di continuità aziendale a meno che la direzione non abbia intenzione di interrompere o liquidare l'attività. Continuando ad analizzare il paragrafo 26 dello IAS 1 iniziano ad emergere le prime differenze con il principio contabile nazionale. Lo IAS 1 dice che la direzione aziendale, nello svolgimento dell'analisi, deve tener conto di tutte le informazioni in suo possesso sul futuro, che è relativo ad almeno un anno, ma non limitato ai 12 mesi dopo la chiusura dell'esercizio. E ancora, il grado di analisi non è il medesimo per tutte le società: *“Se l'entità ha un pregresso di attività redditizia e dispone di facile accesso alle risorse finanziarie, si può raggiungere la*

---

<sup>13</sup> OIC 11 *“Finalità e postulati del bilancio d'esercizio”*.

<sup>14</sup> IAS 1 *“Presentazione del bilancio”* paragrafi 25 e 26 tratta del tema della continuità aziendale.

conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato senza effettuare analisi dettagliate; in altri casi, la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale". Tuttavia, tale approccio può non essere più valido in contesti di forte crisi economica e finanziaria. In ogni caso, gli amministratori devono esprimere un giudizio circa la continuità aziendale, in un dato momento, sull'esito futuro di eventi o circostanze che sono, per loro natura, incerti.

Si sottolinea come lo IAS 1 suggerisca alle società (solo in presenza di condizioni favorevoli) di "dare uno sguardo" al passato per applicare il presupposto della continuità aziendale, mentre la medesima possibilità non viene da applicando gli OIC.

A seguito degli interventi normativi, in particolare con il Decreto-Legge dell'8 aprile 2020, il "disallineamento"<sup>15</sup> tra OIC 11 e IAS 1 è stato in parte colmato.

Il Decreto-Legge dell'8 aprile 2020, n.23, art.7 ai commi 1 e 2 è intervenuto in tema di continuità aziendale affermando che: *"Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del Codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.*

*Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati".*<sup>16</sup>

L'articolo 7 è una **deroga temporanea** alle normali regole previste per l'accertamento della continuità aziendale, infatti il "Decreto-legge Liquidità" considera soddisfatto il requisito della continuità aziendale quando lo stesso era esistente nel periodo

---

<sup>15</sup> Disallineamento trattata nel paragrafo "La continuità aziendale nei bilanci 2019" di questo elaborato.

<sup>16</sup> Decreto-Legge dell'8 aprile 2020, n.23, art.7 "Disposizioni temporanee", convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40.

antecedente alla pandemia da coronavirus. Da un'analisi prospettica si passa ad un'analisi retrospettiva.

Curioso come il Decreto-Liquidità ha trattato in primis la continuità aziendale per i bilanci del 2020 che, in quel particolare momento, era di minore priorità (comma 1) e solo successivamente (comma 2) si è posto il problema per i bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 intervenendo in modo poco chiaro e facendo un mero rinvio al comma precedente.

L'OIC è intervenuto con un documento interpretativo<sup>17</sup> che analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dell'art. n.23 del Decreto-legge 8 aprile 2020, specificando che:

- rientrano nell'ambito dell'applicazione della norma solo le società che redigono il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili nazionali, di conseguenza non si applica alle società che redigono il bilancio applicando i principi IAS/IFRS. In particolare, si applica ai bilanci d'esercizio:
  - chiusi e non approvati dall'organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019);
  - chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020);
  - in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).
- la deroga prevista dalla norma non si applica ai bilanci approvati dall'assemblea entro la data del 23 febbraio 2020;
- le disposizioni contenute nel presente documento si applicano anche ai bilanci consolidati redatti dalla Capogruppo che si avvale della deroga nel proprio bilancio d'esercizio.

Per i bilanci del 2019 chiusi in data anteriore al 23 febbraio 2020 e non ancora approvati a tale data, è stato possibile applicare la deroga solo se, sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell'esercizio, sussisteva la prospettiva della continuità aziendale. Se tale prospettiva non fosse esistita sarebbe venuta meno la possibilità di applicare la deroga. Si è proceduto accertando da un lato la presenza

---

<sup>17</sup> OIC documento interpretativo n.6 di giugno 2020.

della continuità aziendale alla data di chiusura del bilancio (OIC 11) e dall'altro neutralizzando gli effetti dei fatti avvenuti dopo il 31 dicembre 2019 disapplicando il paragrafo 59 c) dell'OIC 29 "fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale"<sup>18</sup>.

Inoltre, è stata data adeguata informativa ai terzi in Nota integrativa non solo circa la scelta di applicazione o meno della deroga, ma anche sulla capacità dell'azienda, alla data di approvazione del bilancio, di continuare ad operare nel prossimo futuro.

Pertanto, l'unica interpretazione ragionevole è stata quella di verificare se la continuità aziendale per il bilancio 2019 esisteva sulla base delle informazioni in possesso ad una data anteriore al 23 febbraio 2020 predisponendo ove necessario un piano previsionale per l'esercizio 2020 che tenga in considerazione unicamente l'andamento dell'attività consuntivato fino a tale data.

Per esempio, la società XY<sup>19</sup>, che fornisce servizi legati a media technology e OTT per eventi sportivi, ha chiuso il bilancio dell'esercizio 2019 in data successiva al 23 febbraio 2020 e in nota integrativa ha comunicato gli effetti del virus e le azioni da intraprendere nell'anno successivo.

"La progressiva estensione mondiale del virus SARS-CoV-2 (il cosiddetto "Coronavirus" o "COVID-19") ha causato alcune emergenze epidemiologiche o pandemiche che hanno un impatto diretto sulla popolazione e di conseguenza sul contesto macroeconomico internazionale. Per mitigare il rischio, la società XY ha preparato un piano di contingenza per l'anno 2020, che include il risparmio sui costi di gestione e che prevede una parte del CAPEX previsto dal 2020 al 2021. Questo permetterà, insieme alla flessibilità sul costo del venduto, di mantenere la salute

---

<sup>18</sup> OIC 29, paragrafo 59 c) "Alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale. Gli amministratori, ad esempio, possono motivatamente manifestare l'intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l'attività operativa. Oppure le condizioni gestionali della società stessa, quali un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell'esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d'esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale. Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale".

<sup>19</sup> Nome di fantasia di una società che per motivi di privacy non verrà citata nell'elaborato.



finanziaria". Al paragrafo dedicato al going concern aggiunge: "La pandemia globale da Covid-19 ha avuto un impatto significativo sui ricavi e sui flussi di cassa della società nel 2020, come descritto nel Rapporto Strategico. Il management ha inoltre predisposto un piano strategico quinquennale, con una previsione di crescita significativa basata sullo sviluppo del mercato OTT. La società continua a rivedere le proprie previsioni per riflettere il continuo impatto del Covid-19. Di conseguenza, la valutazione della continuità aziendale degli amministratori copre il periodo fino al 31 dicembre 2021 e si basa su questo piano strategico quinquennale, sensibilizzato per riflettere gli effetti negativi del virus inclusi gli effetti della cancellazione o del rinvio di importanti eventi sportivi e la conseguente riduzione dei livelli di attività. Le previsioni riflettono anche i contratti già concordati con i clienti e il fatto che per buona parte del business i ricavi sono proseguiti per tutto il periodo."

La società ha giustamente "stressato" le variabili più critiche del proprio business con un'analisi di sensitività comunicandone i risultati in nota integrativa: "I covenants e la liquidità fino al 31 dicembre 2021 sono stati sottoposti a stress test per valutare la capacità della società di far fronte ai propri obblighi contrattuali in diversi scenari".

Infine, sulla base di tutte le analisi effettuate, gli amministratori ritengo esistente il presupposto della continuità aziendale e ne danno comunicazione nel bilancio.

**"Gli amministratori ritengono pertanto che la società sia in grado di gestire con successo i rischi aziendali e che disponga di risorse adeguate a continuare ad operare nel prossimo futuro. Pertanto, essi continuano ad adottare il presupposto della continuità aziendale nella preparazione del bilancio".**

## **5.EFFETTI SUL BILANCIO 2020**

L'anno 2020, con fondata ragionevolezza, sarà l'anno delle perdite. Oltre la normale crisi che le società, e non solo, stanno affrontando in questi anni, si aggiunge l'epidemia da coronavirus che porterà per molte di esse alla chiusura d'esercizio al 31 dicembre 2020 con un risultato negativo. Tale evento potrebbe intaccare la continuità aziendale e portare alla liquidazione delle società.

I dati settoriali dell'economia segnalavano, per i primi due mesi del 2020, un andamento crescente rispetto l'esercizio scorso, mentre i mesi successivi hanno impattato significativamente sui bilanci del 2020 con conseguenze negative perfino sulla continuità aziendale. Gli interventi normati effettuati dai soggetti competenti hanno il compito di neutralizzare gli effetti da coronavirus e fornire una giusta informativa ai terzi.

L'art.6 del Decreto-legge dell'8 aprile 2020 n.23 corre ai ripari e afferma che:

“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del Codice civile”.

Ogni qual volta il capitale sociale diminuisce di oltre un terzo per via delle perdite d'esercizio, gli amministratori o il collegio sindacale nel modello tradizionale, o ancora il consiglio di gestione o il consiglio di sorveglianza nel modello duale, devono convocare l'assemblea. In normali circostanze, se entro l'esercizio successivo la perdita non è diminuita a meno di un terzo, i redattori del bilancio chiedono al tribunale di procedere con la riduzione del capitale sociale in proporzione delle perdite esistenti, ma con il decreto dell'8 aprile non si applicano tali disposizioni. La stessa eccezione vale anche per le perdite che, non solo superano un terzo del capitale legale, ma provocano anche una riduzione del capitale al di sotto dei minimi legali. Anche in questo caso, generalmente si applicherebbe l'articolo del Codice civile numero 2447, ma per il 2020 non è prevista la convocazione “senza indugio” dell'assemblea e la ricostituzione del capitale almeno fino ai minimi legali.

Sempre il Decreto Liquidità dell'8 aprile 2020 ha posticipato al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del Codice della Crisi di impresa e di insolvenza che precedentemente era stata programmata in data 20 agosto 2020.

Il legislatore, per fronteggiare al meglio gli effetti del covid-19 ha previsto alcuni cambiamenti nella modalità di redazione del bilancio d'esercizio e, di conseguenza, sono state stabilite nuove regole riguardanti l'utilizzo dei principi contabili nazionali e internazionali che verranno successivamente analizzate nel dettaglio.

## 5.1.LA CONTINUITA' AZIENDALE NEI BILANCI DEL 2020

Per l'anno 2020, per i bilanci chiusi tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 è possibile avvalersi della deroga<sup>20</sup> sulla continuità aziendale solo se l'ultimo bilancio approvato è stato redatto nella prospettiva della continuità aziendale. Non è invece possibile usufruire della deroga, se:

1. la società non ha alternative se non quella di sciogliere la società, anche se le ragioni di tale decisione non sono state ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 del Codice civile cause di scioglimento di cui all'art. 2484 del Codice civile;
2. gli amministratori accertano una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del Codice civile.

Nel primo caso il bilancio è redatto in ottica di continuità aziendale, tenendo però presente che l'orizzonte temporale è dato dalla data di redazione del bilancio a quella di scioglimento della società (orizzonte temporale ridotto); tutto ciò viene dettagliatamente spiegato in nota integrativa. Nel secondo caso il bilancio è redatto senza la prospettiva di continuità.

Quindi la deroga opera solo se i bilanci redatti con riferimento, ad esempio, al 30 giugno 2019, al 31 dicembre 2019 o al 30 giugno 2020, rispettavano il principio della continuità aziendale. Non è invece possibile usufruire della deroga se nel precedente bilancio approvato la società abbia dichiarato l'assenza della continuità aziendale, salvo che, ricorrendone i presupposti, nel predisporre tale bilancio la società si sia avvalsa della facoltà di deroga prevista dall'art. 7, D.L n. 23/2020.

La norma appena illustrata ha introdotto delle deroghe alla normale applicazione del *going concern*, spiegandone le casistiche e le modalità di applicazione, senza però alterare il quadro normativo della Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione.

In Nota Integrativa, oltre a esplicitare l'applicazione o meno delle deroghe, è necessario illustrare tutti gli eventi che possono far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di operare come un'entità in funzionamento e dare evidenza dei piani della redazione per far fronte a tali eventi.


---


<sup>20</sup> Deroga introdotta dal Decreto-legge dell'8 aprile 2020 e successivamente spiegata nel Documento interpretativo dell'OIC del 6 giugno 2020. In questa elaborato la deroga è trattata nel paragrafo "La continuità aziendale nei bilanci del 2019"

Si può affermare che la continuità aziendale non è più considerata un framework/un presupposto, ma un vero postulato per il 2020, un cambiamento rivoluzionario. Le deroghe previste dal decreto dell'8 aprile 2020 ci aprono scenari non previsti. Potrebbe essere interpretato come un aiuto dato dal legislatore di non applicare la continuità aziendale anche per i bilanci chiusi prima del 23 febbraio e non ancora approvati. Quindi coloro che chiudono il bilancio entro tale data devono verificare la continuità aziendale, ma qualora non si verificasse, questa novità sarebbe una sanatoria per poter comunque approvare il bilancio.

È necessario capire se la società avesse dei problemi ante-Covid, cioè prima del 23 febbraio. Il rischio è che all'interno di questa sanatoria vadano ad influire i fattori che avrebbero comunque impattato sulla continuità. Questo significa che le società le quali, indipendentemente dalla pandemia, avrebbero comunque avuto problemi a dimostrare la continuità non devono rientrare in questa facilitazione. Una soluzione potrebbe essere quella di presentare un piano industriale pre e post pandemia per dimostrare l'impatto del Covid-19. Si ricorda che la deroga è valida ai fini dei principi contabili nazionali, ma non per quelli internazionali in quanto gli IFRS non sono emessi dall'Italia, ma dallo IASB (International Accounting Standards Board).

### *I caso*



*Il caso*

Secondo un articolo<sup>21</sup>, pubblicato dalla società di revisione Ernst & Young<sup>22</sup>, sono cinque le azioni da mettere in atto per mantenere la continuità aziendale e rimodellare la resilienza ai tempi del Covid-19. Al primo posto si trova la sicurezza delle persone e l'impegno continuo. È oramai risaputo che i dipendenti, che lavorano in un luogo sicuro e si sentono apprezzati da chi li circonda, sono più produttivi e proattivi. Questo porta loro ad essere più trasparenti e a impegnarsi maggiormente per la continuità aziendale. In questo contesto entrano in gioco dinamiche più complesse per *la Firm* come per esempio la stipula di contratti di lavoro più flessibili che includano lo smart working laddove è consentito dal business.

Il secondo posto prevede un cambiamento della strategia aziendale per mantenerne la continuità. E&Y consiglia di valutare la liquidità nel breve periodo cercando di alleggerire il più possibile il ciclo del capitale circolante; valutare i rischi finanziari e operativi e agire direttamente laddove risulta possibile (rinegoziare i termini contrattuali per evitare di incorrere in stress finanziari); andare alla ricerca di fornitori in aree non significativamente a rischio Covid-19; fare delle previsioni sugli effetti che questa crisi sta avendo sui budget e sui piani aziendali.

<sup>21</sup> Articolo pubblicato in data 18 marzo 2020 sul sito ufficiale con titolo "COVID-19: Cinque modi per mantenere la continuità e rimodellare la resilienza".

<sup>22</sup> Ernst & Young è multinazionale con sedi in tutto il mondo che offre servizi in campo di revisione contabile e consulenza.

Il terzo passo prevede una comunicazione chiara, trasparente, tempestiva con gli stakeholders della società. È importante comunicare tutti i cambiamenti intrapresi a livello di strategia aziendale e di singolo business ai soggetti interessati.

In questo periodo di forte incertezza un ruolo importante è svolto dal governo che ha messo in atto una serie di iniziative per supportare le imprese del territorio. Il consiglio è di sfruttare al massimo gli aiuti che il governo ha messo a disposizione informandosi sui requisiti necessari per poterne beneficiare.

Infine, una volta messi in pratica i primi quattro consigli, si deve costruire una resilienza in prospettiva di ritornare alla normalità. Una volta superata la crisi, le aziende dovranno rivedere in modo critico tutti i piani messi in atto per diventare più forti in futuro e resistere ad altre eventuali crisi.

## **5.2.GLI STRUMENTI FINANZIARI: IFRS 7 e IFRS 9**

IFRS 7 “Financial Instruments: Disclosures” e IFRS 9 “Financial Instruments” sono i due principi contabili internazionali che si occupano della contabilizzazione degli strumenti finanziari e delle relative informazioni integrative.

La finalità dell’IFRS 7 è quella di prevedere che le imprese forniscano nel bilancio informazioni integrative che consentano agli utilizzatori di valutare:

- la rilevanza degli strumenti finanziari con riferimento alla situazione patrimoniale-finanziaria e al risultato economico dell’impresa;
- la natura e l’entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari ai quali l’impresa è esposta durante l’esercizio, nonché il modo in cui li gestisce.

I rischi principali, ma non unici, derivanti dagli strumenti finanziari ai quali l’impresa è esposta alla data di chiusura dell’esercizio potrebbero essere i seguenti:

- rischio di CREDITO: rischio che il debitore non adempì ai suoi obblighi di pagamento di interessi e rimborso di capitale;
- rischio di LIQUIDITA’: rischio che un’impresa abbia difficoltà a far fronte alle obbligazioni associate a passività finanziarie;
- rischio di MERCATO: rischio che il valore di mercato o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario subiscano delle variazioni in seguito a cambiamenti di TASSI DI INTERESSE, di VALUTE, di PREZZO;
- rischio di CONCENTRAZIONE: rischio che si verifica quando l’investimento è concentrato nel medesimo settore o nella stessa area geografica.

A seguito della pandemia da coronavirus molte società dovranno riesaminare i rischi ai quali le stesse sono esposte e dare una corretta informativa in bilancio. Si pensi per esempio a un’entità che ha indirizzato i suoi investimenti nel settore del turismo (area particolarmente colpita dal Covid-19) e che in precedenza non aveva comunicato la concentrazione perché non ritenuta rilevante, ora dovrà sicuramente riconsiderare l’importanza di fornire tale informazione.

Lo stesso vale per il rischio di liquidità che è aumentato nel contesto economico attuale. Si prevede quindi che l’informativa richiesta ai sensi dell’IFRS 7 in quest’area rifletta eventuali cambiamenti nella posizione di liquidità a seguito della pandemia.



L'IFRS 9 è il principio contabile entrato in vigore dal 1° gennaio 2018 per sostituire il previgente IAS 39. La necessità di un nuovo principio è nata a seguito della crisi finanziaria del 2008. Le società avevano l'esigenza di semplificare la rappresentazione in bilancio degli strumenti finanziari e soprattutto di inserire dei meccanismi che permettessero di anticipare il più possibile la valutazione delle perdite. Uno strumento finanziario è un qualsiasi contratto che dia origine ad un'attività finanziaria per un soggetto e ad una passività finanziaria o ad un altro strumento rappresentativo di capitale per un altro soggetto<sup>23</sup>. Con l'IFRS 9:

- si definiscono, per le attività e le passività finanziarie, i criteri per la rivelazione e la valutazione iniziale, la valutazione successiva, la cancellazione del bilancio;
- si individuano i requisiti per l'applicazione dell'hedge accounting e gli effetti di questo meccanismo in bilancio.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione degli IFRS 9:

- diritti e obbligazioni dei datori di lavoro contenuti nei piani relativi ai benefici dei dipendenti (IAS 19);
- strumenti rappresentativi di patrimonio netto emessi dall'entità (IAS 32);
- diritti al rimborso derivanti da spese rilevate come passività ai sensi dello IAS 37;
- strumenti finanziari, contratti e obbligazioni relative a operazioni con contropartita stock option (IFRS 2);
- contratti stipulati tra acquirente e venditore in aggregazione aziendale per acquistare o vendere in una data successiva a quella dell'acquisto (IFRS 3);
- contratti assicurativi (IFRS 4);
- impegni all'erogazione di finanziamenti diversi da quelli descritti al par.4 dell'IFRS 9;
- partecipazioni in società controllate, collegate e joint venture (IFRS 10, IFRS 11, IAS 27);
- diritti e obbligazioni relativi ai contratti in leasing (IFRS 16).

---

<sup>23</sup> IAS 32 Financial Instruments: Presentation.

Secondo l'IFRS 9 le attività finanziarie devono essere classificate in una delle tre categorie qui di seguito illustrate:

- 1) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (AC)
- 2) Attività finanziarie valutate al fair value rilevato in conto economico (FVTPL)
- 3) Attività finanziarie valutate al fair value rilevato nell' Other Comprehensive Income (FVTOCI).

Per determinare in quale categoria classificare in bilancio lo strumento finanziario si utilizzano due criteri: il Solely Principal Payments and Interest e il modello di business utilizzato dall'entità per gestire le attività finanziarie. Il test SPPS serve per verificare che i flussi contrattuali dell'attività finanziari siano rappresentati solo da CAPITALE e INTERESSI. Le condizioni non sono soddisfatte se i termini contrattuali generano flussi di cassa diversi da quelli appena citati. Se, al contrario, le condizioni sono soddisfatte la scelta della classificazione dipende dal modello di business.

Per le ATTIVITA' FINANZIARIE:

- Se lo strumento è detenuto con il solo scopo di incassare i flussi di cassa da esso generati la categoria più appropriata è quella del costo ammortizzato (hold to collect). Con costo ammortizzato si intende l'importo a cui l'attività o la passività finanziaria è valutata al momento della rilevazione iniziale meno i rimborsi del capitale, più o meno l'ammortamento cumulato, secondo il criterio dell'interesse effettivo di qualsiasi differenza tra tale importo iniziale e l'importo alla scadenza e, per le attività finanziarie, rettificato per l'eventuale fondo a copertura perdite<sup>24</sup>.
- Se lo strumento è detenuto con il duplice scopo di incassare i flussi di cassa e di vendere, la categoria utilizzata è quella del Fair Value Through Other Comprehensive Income, ciò significa che non c'è impatto in conto economico.
- Per tutte le altre casistiche, compreso il trading, la categoria adeguata è Fair Value Through Profit and Loss.

---

<sup>24</sup> IFRS 9 Appendice A.

- Per quanto riguarda le azioni, se non sono possedute a scopo di trading, è possibile scegliere di inserirle nella categoria del FVTOCI oppure nel FVTPL. La scelta viene fatta al momento iniziale ed è irrevocabile.

Le PASSIVITA' FINANZIARIE:

- se sono detenute per la negoziazione e se sulle stesse si esercita la fair value option il metodo di classificazione utilizzato è quello del FVTPL;
- se sono designate al fair value e sono emesse dall'entità che redige il bilancio, le variazioni di fair value dovute al proprio merito creditizio sono rilevate nell'OIC;
- nella maggior parte dei casi sono valutate al costo ammortizzato.

In ogni caso, i principi contabili internazionali prevedono che la rilevazione iniziale di un'attività finanziaria o di una passività finanziaria avvenga sempre al fair value<sup>25</sup>, comprensivo di oneri accessori, ad eccezione degli strumenti finanziari valutati al fair value in conto economico.

A seguito del coronavirus potrebbe capitare che uno strumento finanziario, inizialmente acquistato per essere detenuto fino alla vendita con il solo scopo di incassare i flussi di cassa, subisca un deterioramento della propria qualità creditizia. La società, di conseguenza, potrebbe decidere di vendere l'investimento. Se alla base della vendita c'è l'aumento del rischio di credito, lo strumento finanziario rimane classificato in bilancio con il metodo del costo ammortizzato in quanto il modello di business non cambia e il mancato soddisfacimento dei criteri di credito previsti dalla politica di investimento è un esempio di vendita coerente con il modello dell'AC. Un altro caso di vendita coerente con il modello in oggetto è quella causata dalla riduzione della domanda. Durante il periodo di lockdown e nei mesi successivi molti settori hanno avuto un calo delle vendite. Si pensi ad alcune società industriali (di beni non essenziali) che durante la chiusura forzata non hanno né prodotto né

---

<sup>25</sup> IFRS 13. Il fair value è il prezzo che si riceverebbe dalla vendita di una attività o dal trasferimento di una passività in una regolare transazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.

venduto pezzi e si trovano ad affrontare una crisi di liquidità. Anche in questo caso la vendita dell'attività finanziaria è coerente con il modello del costo ammortizzato.

Un altro problema che le società si troveranno ad affrontare al momento della redazione del bilancio d'esercizio e che rientra nel principio IFRS 9 è quello della LIQUIDITA'. Con il Covid-19 moltissime imprese in Italia hanno subito una drastica diminuzione della liquidità. Se da una parte il fatturato diminuiva, dall'altra non accadeva lo stesso alle uscite tipiche di una qualsiasi società come il pagamento dei fornitori, dei dipendenti, delle banche. In risposta alle necessità di liquidità indotta dal coronavirus, le società in alcuni casi hanno modificato i contratti di finanziamento. Il Governo è intervenuto con il Decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 – Decreto Cura Italia – e successivamente con il Decreto-legge dell'8 aprile 2020, n.23 – Decreto liquidità – con misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario. Il provvedimento prevede che fino a dicembre 2020, tramite l'intervento di SACE<sup>26</sup>, sono fornite garanzie al sistema bancario per supportare la concessione di nuovi finanziamenti sotto qualsiasi forma. Le norme in oggetto si estendono anche alle operazioni di factoring. L'importo massimo degli impegni di SACE è pari a 200 miliardi di euro, di cui 30 sono destinati a supportare le piccole e le medie imprese. Le società che direttamente o indirettamente controllano o sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, da una società residente in un Paese o territorio non cooperativo ai fini fiscali non possono beneficiare di tali garanzie a meno che non dimostrino (tramite Agenzia delle entrate) l'effettivo svolgimento dell'attività economica. Inoltre, SACE concede garanzie alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e ai soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito alle quali un'agenzia di rating abbia assegnato un giudizio superiore o uguale a BB-. La garanzia SACE è associata ad un finanziamento bancario che ha lo scopo di sostenere i costi tipici di una società: costi del personale, gli investimenti per la crescita, i canoni di locazione o i costi di affitto. Parte del finanziamento, non più del 20% del totale erogato, può essere utilizzato per pagare

---

<sup>26</sup> Il Decreto-legge 23/2020 affida a SACE, sotto la direzione del MEF, il mandato di garantire finanziamenti contro-garantiti dallo Stato a Supporto di tutte le attività economiche colpite dal Covid. SACE è una S.p.A. con socio unico Cassa depositi e prestiti che si occupa di sostenere le imprese in ambito assicurativo e finanziario.

le rate di finanziamenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020. Questo è possibile solo per quelle rate che non sono state pagate (o che non potranno esser pagate) a causa della pandemia da coronavirus.

Il decreto prevede procedure diverse a seconda delle caratteristiche dell'impresa che beneficia delle garanzie. Per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 5.000 e con un fatturato uguale o inferiore a 1,5 miliardi di euro esiste una procedura semplificata. L'impresa in possesso di questi requisiti fa una richiesta ad uno o più soggetti finanziatori di poter beneficiare di un finanziamento garantito dallo Stato. Il finanziatore valuta tale richiesta e in caso di giudizio positivo la trasmette alla SACE, la quale darà un ulteriore giudizio relativo alla richiesta di emissione della garanzia. Se anche quest'ultimo è positivo il finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia da SACE.

Per le imprese con più di 5.000 dipendenti e con fatturato maggiore di 1,5 milioni di euro la procedura è più complessa ("procedura ordinaria") in quanto il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione del Decreto del Ministro e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE. Nel prendere questa decisione i ministri interpellati valutano la proattività dell'impresa verso sviluppo economico in Italia, l'impatto sui livelli occupazionali e sul mercato del lavoro, quanto è strategica la filiera produttiva in cui opera, l'appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti e in fine l'incidenza sulle infrastrutture critiche e strategiche.

Di seguito vengono riportate le tabelle riepilogative pubblicate sul sito della Fondazione dei Commercialisti <sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> Documento "LE NOVITÀ DEI DECRETI SULL'EMERGENZA DA COVID-19 (D.L. "CURA ITALIA" N. 18/2020 CONVERTITO, D.L. "LIQUIDITÀ" N. 23/2020 CONVERTITO E D.L. "RILANCIO" N. 34/2020). Quinto aggiornamento. Pubblicato sul sito ufficiale il 26 giugno 2020.

Costo della garanzia			
Tipo di beneficiario	1° anno	2° - 3° anno	4° - 6° anno
PMI	25 punti base	50 punti base	100 punti base
Grandi imprese	50 punti base	100 punti base	200 punti base

Beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprese (compresi lavoratori autonomi e liberi professionisti, nonché associazioni professionali e società tra professionisti) che abbiano già esaurito la capienza del Fondo centrale di garanzia, senza limiti di fatturato.</li> <li>• Sede in Italia e destinazione dei finanziamenti richiesti verso stabilimenti italiani.</li> <li>• Imprese che al 31/12/2019 non rientravano nella definizione di imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014.</li> <li>• Imprese che al 29/2/2020 non risultavano presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite dalla normativa europea. Imprese (compresi lavoratori autonomi e liberi professionisti, nonché associazioni professionali e società tra professionisti) che abbiano già esaurito la capienza del Fondo centrale di garanzia, senza limiti di fatturato.</li> <li>• Sede in Italia e destinazione dei finanziamenti richiesti verso stabilimenti italiani.</li> <li>• Imprese che al 31/12/2019 non rientravano nella definizione di imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014.</li> <li>• Imprese che al 29/2/2020 non risultavano presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite dalla normativa europea.</li> </ul>
Data rilascio garanzia	Entro il 31 dicembre 2020
Plafond	200 miliardi, di cui 30 destinati a piccole e medie imprese.
Durata finanziamenti	Massimo 6 anni, con possibile preammortamento fino a 36 mesi.

<p>Importo massimo del finanziamento o garantito</p>	<p>Maggior valore tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25% del fatturato 2019</li> <li>• doppio del costo del personale 2019 sostenuto in Italia</li> </ul> <p>Gli importi si cumulano se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la stessa impresa beneficia di più finanziamenti assistiti da garanzia pubblica;</li> <li>- l'impresa fa parte di un gruppo con più beneficiari di finanziamenti garantiti.</li> </ul>
<p>Percentuale del finanziamento o coperta dalla garanzia di SACE S.p.A.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90% per imprese con dipendenti in Italia <math>\leq 5.000</math> e fatturato <math>\leq 1,5</math> miliardi;</li> <li>• 80% per imprese con fatturato <math>&gt; 1,5</math> e <math>\leq 5</math> miliardi o dipendenti in Italia <math>&gt; 5.000</math>;</li> <li>• 70% per imprese con fatturato <math>&gt; 5</math> miliardi.</li> </ul>
<p>Procedura semplificata</p>	<p>Per imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato <math>\leq 1,5</math> miliardi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) l'impresa presenta al soggetto finanziatore la domanda di finanziamento;</li> <li>b) rilascio da parte del soggetto finanziatore di un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;</li> <li>c) erogazione del finanziamento esistito dalla garanzia.</li> </ol>
<p>Obblighi da rispettare per le imprese beneficiarie</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di distribuzione di dividendi e di riacquisto di azioni nel 2020 (o per i 12 mesi successivi laddove tali operazioni siano già state effettuate).</li> <li>• Obbligo di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.</li> <li>• Risorse destinate a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o circolante in Italia.</li> </ul>

In base a recenti documenti informativi emanati da SACE, è possibile sintetizzare i requisiti che identificano l'assenza di condizioni di difficoltà finanziaria e, di conseguenza, l'eleggibilità ai benefici previsti dall'articolo 1 del d.l. n. 23/2020.

REQUISITI IMPRESA NON IN DIFFICOLTÀ		
1	Incidenza delle perdite d'esercizio sul P.N.	Il rapporto deve essere inferiore al 50%
2	Rapporto tra l'ammontare dei debiti rispetto al P.N.	Il rapporto deve essere inferiore a 7,5
3	Rapporto tra EBITDA (o Margine Operativo Lordo) e Oneri Finanziari	Il rapporto deve essere inferiore a 1
4	Controparte segnalata tra le "Esposizioni Non Deteriorate"	La Banca classificava la controparte in bonis al 31/1/2020 (il Cliente alla data del 31/1/2020 non risultava classificato tra le: Esposizioni Scadute e Deteriorate; Inadempienze Probabili; Sofferenze)
5	Assenza in Centrale Rischi (flusso di ritorno Dic.19) di segnalazioni di Sofferenze a Sistema	il Cliente non presentava al 31.12.2019 segnalazioni di Sofferenze a Sistema
6	Assenza in Centrale Rischi (flusso di ritorno Dic.19) rapporto tra Sconfinamenti Totali per Cassa e Accordato Totale Cassa	Al 31.12.2019 il rapporto tra Sconfinamenti Cassa e Accordato Cassa Totale era inferiore al 20%

Quali sono gli effetti che il problema della liquidità potrebbe avere sulla rappresentazione in bilancio dell'IFRS 9? Come anticipato, le entità particolarmente coinvolte nell'epidemia potrebbero sentire la necessità di chiedere finanziamenti aggiuntivi, modificare i termini degli accordi di finanziamento esistenti o ottenere delle deroghe. In tal caso, dovranno valutare le regole previste dall'IFRS 9 per determinare se eventuali modifiche agli accordi contrattuali esistenti rappresentino una modifica sostanziale o potenzialmente un'estinzione del contratto, poiché in entrambe le circostanze si avrebbero implicazioni contabili.

L'IFRS 9 considera estinta una passività finanziaria quando:

- l'obbligazione è adempiuta (esempio: il beneficiario del prestito paga il suo debito al finanziatore);
- l'obbligazione è scaduta;
- in caso di remissione legale, cioè quando il creditore avente diritto a ricevere una somma di denaro vi rinuncia;
- "una variazione sostanziale dei termini di una passività finanziaria esistente o di una parte di essa (sia essa attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del debitore) deve essere contabilizzata come un'estinzione della originaria passività finanziaria e la rilevazione di una nuova passività finanziaria.



L'eventuale differenza tra il valore contabile della passività estinta e il fair value della nuova passività finanziaria è rilevata in conto economico". Il principio spiega che se la variazione di un contratto, avente ad oggetto una passività finanziaria, è sostanziale si cancella il debito e in concomitanza si iscrive in bilancio la nuova passività finanziare al fair value. La differenza tra i due valori viene presentata in conto economico tra i costi o i proventi. Per capire se la differenza è sostanziale si attualizzano i flussi finanziari secondo i nuovi termini, compresi di onorari pagati e al netto di quelli ricevuti, al tasso di interesse effettivo originario. Se dall'attualizzazione si ottiene uno scostamento minimo del 10% rispetto al valore del costo ammortizzato presente in bilancio allora la modifica è sostanziale.

L'approccio è diverso per le attività finanziarie. L'IFRS 9 prevede due casi di cancellazione (derecognition). Un'attività finanziaria è da cancellare dal bilancio quando:

- Scadono i diritti contrattuali.
- Si trasferiscono a terzi i flussi finanziari e:
  - avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici dal cedente al cessionario o in alternativa;
  - i rischi e i benefici rimangono in capo al cedente, ma il controllo viene ceduto al cessionario.

Se l'attività finanziaria viene trasferita a terzi, ma i rischi e i benefici rimangono in capo al cedente, la stessa rimane iscritta in bilancio.

### **5.3. I CAMBIAMENTI SULL'IMPAIRMENT TEST DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE**

Una delle motivazioni alla base del passaggio dall'IAS 39 all'IFRS 9 è la necessità di introdurre un modello che tenga conto delle perdite attese. Il modello, ormai in vigore da quasi tre anni, prevede la classificazione delle attività finanziarie in tre "stage". Ad ogni stage corrisponde un diverso livello di svalutazione.

- **STAGE 1:** ogni attività finanziaria al momento dell'acquisizione viene classificata in un primo stage denominato "12 months Expected Credit Loss". Si stima la probabilità che si verifichi un evento di default nei dodici mesi successivi alla sua acquisizione.
- **STAGE 2 e 3:** quando il rischio di credito aumenta la perdita attesa è calcolata life time, cioè considerando la probabilità che si verifichi un evento di default in un qualsiasi momento della vita della stessa (dall'erogazione del credito fino alla scadenza).

Le perdite attese vanno attualizzate alla data di riferimento del bilancio utilizzando l'Effective Interest Rate (EIR). A conto economico si iscrivono le perdite attese e in stato patrimoniale un fondo copertura perdite che rettifica indirettamente il valore del credito. A seconda delle variazioni delle perdite attese si adegua il fondo con conseguente rilevazione in conto economico.

L'EXPECTED CREDIT LOSS è la media delle perdite attese sui crediti, ponderata per i rispettivi rischi di inadempimento. Il calcolo della perdita attesa è dato dalla moltiplicazione di 3 variabili:

- ➔ **EXPOSURE AT DEFAULT:** rappresenta il valore del credito dell'attività finanziaria nel momento in cui si verifica l'evento di default. Se il credito prevede il rimborso totale alla scadenza, in un qualsiasi momento della vita del credito, l'EAD sarà sempre pari al valore totale del credito. Se invece il credito prevede un rimborso con piano di ammortamento alla francese, l'EAD dipende dalla data in cui è previsto il default.
- ➔ **LOSS GIVEN DEFAULT:** è il valore della perdita al momento del default.
- ➔ **PROBABILITY OF DEFAULT:** è la probabilità che si verifichi l'evento temuto.

La Fondazione International Financial Reporting Standards ha pubblicato in data 27 marzo 2020 un documento con il quale risponde alle domande relative all'applicazione dell'IFRS 9 a seguito della pandemia da Covid-19 tenendo conto delle perdite attese sul credito durante questo periodo di maggiore incertezza economica. L'obiettivo di tale intervento non è quello di modificare l'attuale applicazione del principio, ma di supportarla evidenziando i requisiti all'interno dello standard che sono rilevanti per le aziende e considerare come la pandemia influenza la loro contabilizzazione delle perdite attese sul credito (ECL).

È già stato anticipato in questa sede che il lockdown ha portato le società a dover affrontare tante problematiche diverse tra cui quella della liquidità. Il deterioramento della liquidità aziendale ha effetti negativi sulla qualità dei crediti e di conseguenza sulla valutazione delle perdite attese (Expected Credit Loss). Nel normale contesto la stima dell'ECL è il risultato di un calcolo "oggettivo" (EADxLGDxPD), ma questa situazione senza precedenti ha portato dei cambiamenti nelle modalità di calcolo. Le entità non dovrebbero continuare ad applicare l'ECL in modo meccanicistico. Il principio richiede di **valutare se il rischio di credito è aumentato in maniera significativa** (Significant Increase in credit risk, SICR) ed eventualmente effettuare il passaggio dell'attività finanziaria allo stage successivo (Lifetime Expected Credit loss). Sia la valutazione dell'aumento significativo del rischio che la misurazione delle ECL deve essere basarsi su **criteri ragionevoli e su informazioni affidabili, ma allo stesso tempo facilmente reperibili** senza costi o sforzi eccessivi da parte della società. Le informazioni disponibili comprendono eventi **passati, condizioni attuali e previsioni delle condizioni economiche future**. Sicuramente una difficoltà maggiore si ha in sede scenari e ipotesi macroeconomiche in quanto è opportuno considerare sia gli effetti del Covid-19 che le misure di sostegno attivate dal governo. Se però gli effetti del Covid-19 non possono essere riflessi nei modelli di calcolo delle perdite attese, occorre effettuare delle manipolazioni ai risultati ottenuti. Per gli scenari e le previsioni macroeconomiche non esistono linee guida da seguire data la particolarità del momento storico. È difficile individuare un benchmark da prendere ad esempio pertanto si sta sviluppando una maggiore fiducia nelle sovrapposizioni e nel giudizio

degli esperti. Le entità, nelle loro considerazioni, devono riflettere i continui esiti futuri del virus, la durata, il rischio di future epidemie. Occorre rivedere le relazioni storiche e proiettare nel futuro le variabili critiche considerando come queste sono state impattate dal virus e come muteranno un domani. La trasparenza sulle ipotesi è fondamentale, ecco perché si consiglia alle società di stressare le variabili principali presentando un'analisi di sensitività<sup>28</sup>.

Trovandosi in un periodo di incertezza e di rapido cambiamento è importante monitorare continuamente i fatti e le circostanze che potrebbero portare a modificazioni dei rischi. Inoltre, è fondamentale dare adeguata informativa sulle ipotesi e sui giudizi utilizzati nella stima dell'ECL, così da mettere in evidenza i cambiamenti rispetto ai bilanci precedenti. Ma perché è così importante stimare correttamente ECL? È importante perché alla data di bilancio le entità sono tenute a valutare il verificarsi di indicatori di perdita di valore e in caso di risposta affermativa procedono alla svalutazione dell'attività. Con la pandemia alcuni indicatori tangibili che fanno pensare ad una perdita di valore sono:

- caduta dei prezzi delle azioni;
- diminuzione dei prezzi delle materie prime;
- diminuzione dei prezzi di vendita di beni e servizi;
- diminuzione dei tassi di interesse;
- chiusura degli impianti di produzione e dei centri di vendita;
- contrazione della domanda.

Le difficili circostanze attuali creano alti livelli di incertezza, ma se le stime sull' ECL si basano su informazioni ragionevoli e dimostrabili e se l'IFRS 9 non è applicato meccanicisticamente, è in ogni caso possibile fornire informazioni utili ai lettori del bilancio assicurando adeguati livelli di trasparenza.

---

<sup>28</sup> Analisi implementata per fare previsioni sui possibili scenari futuri. Il metodo standard consiste nel variare una variabile critica alla volta mantenendo le altre variabili costanti. Le variabili sono stressate sia con visioni ottimistiche che pessimistiche.

## 5.4.I RICAVI DA CONTRATTI CON LA CLIENTELA: IFRS 15

Il principio IFRS 15 nasce da una decisione congiunta tra IASB e FASB<sup>29</sup> per risolvere un duplice problema. Gli IFRS in passato non avevano un unico principio contabile che stabiliva regole univoche per la rappresentazione dei ricavi in bilancio, infatti non essendoci una guida applicativa c'era molta confusione. Al contrario, negli USA GAAP erano presenti una quantità elevata di documenti che destavano incertezza tra i redattori del bilancio. Da qui l'idea di creare un principio con l'obiettivo di "stabilire i principi che l'entità deve applicare per fornire agli utilizzatori del bilancio informazioni utili sulla natura, l'importo, la tempistica e il grado di incertezza dei ricavi e dei flussi finanziari provenienti dal contratto con il cliente"<sup>30</sup>. "L'entità deve rilevare i ricavi in modo che il trasferimento al cliente dei beni o dei servizi promessi sia espresso in un importo che rifletta il corrispettivo a cui l'entità si aspetta di avere diritto in cambio dei beni o dei servizi"<sup>31</sup>. In altre parole, la società ha assunto un obbligo (per esempio si impegna a vendere uno o più beni, o a prestare servizi) nei confronti di un altro soggetto. I ricavi da iscrivere in bilancio devono riflettere questo obbligo di fare assunto dalla società.

Il nuovo principio richiede l'applicazione di 5 fasi

### Fase 1

*Identificazione del contratto*: il contratto è definito dall'art. 1321 c.c. come "l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale". Lo IASB ha previsto che un contratto può essere definito tale ai fini dell'IFRS 15 solo se rispetta alcuni requisiti. L'accordo deve essere approvato dalle parti che si impegnano ad adempiere alle rispettive obbligazioni. L'entità può stabilire quali sono i diritti di ciascuna parte relativamente ai beni e ai servizi da trasferire e le condizioni di pagamento. La caratteristica principale del contratto è la sostanza economica, quindi il soggetto a credito è probabile che riceverà il corrispettivo in cambio della consegna dei beni o dell'erogazione dei servizi.

---

<sup>29</sup> Financial Accounting Standards Board è l'organismo incaricato di emanare i principi contabili negli Stati Uniti.

<sup>30</sup> IFRS 15 "Revenue from Contracts with Customers" paragrafo 1.

<sup>31</sup> IFRS 15 "Revenue from Contracts with Customers" paragrafo 2.

Tra i vari effetti del Covid ci sono quelli sui ricavi da contratti con i clienti. Le società venditrici si trovano sempre più spesso nella condizione di dover modificare i contratti di vendita stipulati pre-pandemia. Non si tratta di una decisione spontanea, ma di una richiesta da parte dei clienti a seguito dei cambiamenti nell'ambiente economico. Le entità devono valutare la portata della modifica e capire se conduce a un contratto separato. L'IFRS 15, dal paragrafo 18 al 21, affronta le modifiche contrattuali e comunica che esse devono essere sempre approvate dalle parti. Il principio aggiunge che nel caso in cui i beni e i servizi da trasferire oggetto della modifica sono distinti da quelli previsti nel contratto originale e se il prezzo della modifica riflette "un prezzo di vendita a sé stante" del bene o del servizio promesso la modifica va contabilizzata come un contratto separato.

#### Fase 2:

*Individuazione delle performance obligation:* consiste nell'individuare il numero degli obblighi che il venditore ha nei confronti dei clienti a fronte del prezzo incassato.

#### Fase 3:

*Determinazione del prezzo dell'operazione.* Il principio contabile afferma che il prezzo dell'operazione è il corrispettivo (di importo fisso e/o variabile) a cui l'entità ritiene di aver diritto in cambio dei trasferimenti di beni o servizi promessi alla sua controparte. La pandemia Covid-19 non riguarda solo l'esistenza del contratto, la modifica o il riconoscimento dei ricavi. La parte più a rischio è il corrispettivo variabile. Questo viene stimato al momento della stipula, ma deve essere costantemente aggiornato per far sì che il prezzo atteso rifletta le incertezze legate alla crisi da coronavirus. I prezzi di mercato e i costi attesi potrebbero cambiare in modo significativo alla luce del Covid-19, quindi, ancora una volta, l'uso di stime aggiornate per calcolare il prezzo della transazione per i nuovi contratti è essenziale per conformarsi ai requisiti dell'IFRS 15. Inoltre, le società potrebbero concedere rilevanti dilazioni di pagamento o ricevere anticipi alle future vendite di beni o servizi. In tali situazioni, si valuterà se il contratto con il cliente contiene componenti finanziari rilevanti.

#### Fase 4:

*Allocazione del prezzo di transazione:* la ripartizione del prezzo dell'operazione tra ciascuna obbligazione avviene con il metodo "stand-alone selling price", cioè il prezzo che si percepirebbe dalla vendita separata delle obbligazioni facenti attualmente parte di un unico contratto. La stima dello stand-alone selling price è calcolata solo per i nuovi contratti. Nel contesto quotidiano il calcolo della stima è più complesso perché i prezzi di vendita sono esposti a continue fluttuazioni. Per i contratti stipulati prima del Covid-19 non occorre aggiornare la stima in quanto si prende a riferimento il prezzo a sé stante originario.

#### Fase 5:

*Rilevazione del ricavo quando la performance obligation è soddisfatta.* La regola generale prevede che l'entità rilevi i ricavi quando (o man mano che) adempie all'obbligazione di fare trasferendo al cliente il bene o il servizio promesso. L'attività è trasferita quando il cliente ne acquisisce il controllo, dove per controllo si intende la capacità di decidere dell'uso dell'attività e di trarne sostanzialmente tutti i rischi e i benefici rimanenti<sup>32</sup>. L'obbligazione di fare può essere soddisfatta nel corso del tempo oppure in un determinato momento.

La pandemia da coronavirus può avere un impatto sulla capacità e sull'intenzione dei clienti di pagare, e di conseguenza le entità possono essere più disposte ad accettare pagamenti parziali o a estendere termini di pagamento pur di incassare. Il soggetto a credito ha l'onere di stabilire come contabilizzare le circostanze in oggetto. In particolare, le entità tengono conto di quali sono gli impatti causati dalla Sars-Cov-2 sulle loro valutazioni di recuperabilità ai sensi dell'IFRS 15. Gli enti sono chiamati a dare un giudizio per determinare l'impatto che le modifiche dei fatti e delle circostanze relative alla capacità e all'intenzione di un cliente di pagare sono significativi. In base al giudizio di significatività si stabilisce se un contratto continua ad esistere ai sensi dell'IFRS 15 o se i ricavi non devono più essere rilevati.

La concessione di termini di pagamento prolungati a clienti nuovi o esistenti può indicare che il contratto include una significativa componente di finanziamento.

---

<sup>32</sup> IFRS 15 "Revenue from Contracts with Customers" paragrafo 31.

Quando c'è un componente finanziaria significativa, l'entità deve rettificare il prezzo della transazione per gli effetti del valore temporale del denaro.

Prima della stipula del bilancio d'esercizio, le società dovrebbero considerare la possibilità di fornire maggiori informazioni agli utilizzatori del bilancio sul tema ricavi. Per esempio, per la stima del corrispettivo variabile potrebbe essere opportuno spiegare in nota integrativa quali metodi sono stati utilizzati per il calcolo e le ipotesi alla base. Le decisioni prese ad oggi, in risposta alla pandemia, avranno degli effetti anche sulla contabilizzazione e sull'informativa per i contratti in corso e futuri.



## **5.5.IL LEASING: MODIFICHE ALL'IFRS 16**

Il leasing è un contratto atipico non disciplinato dal Codice civile che fornisce al *locatario* la possibilità di utilizzare un bene strumentale per svolgere la propria attività pagando periodicamente i *canoni di locazione* al *locatore* e con possibilità di riscattare il bene o di restituirlo alla scadenza del contratto. L'Organismo italiano di Contabilità non ha elaborato un principio contabile ad hoc per i contratti di leasing, in quanto le normative presenti nell'ordinamento giuridico italiano forniscono le informazioni necessarie per poter rappresentare correttamente i contratti di locazione nel bilancio d'esercizio. L'OIC è intervenuto integrando le informazioni dettate dal legislatore italiano nell'Appendice A del principio OIC 12 "Composizione e schemi del bilancio del bilancio di esercizio".

Nell'ambito dei principi contabili internazionali, il leasing ha trovato per anni disciplina nello IAS 17 che suddivideva le regole contabili da applicare tra le due categorie di leasing:

- a) leasing finanziario: tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà sono trasferiti al locatario con possibilità di trasferire la proprietà alla fine del contratto;
- b) leasing operativo: è paragonato ad un contratto di noleggio perché prevede la possibilità di utilizzo del bene per il locatario per tutta la durata del contratto senza diventare proprietario e contro pagamento di canoni periodici.

Il leasing operativo è rappresentato in bilancio unicamente con il metodo patrimoniale (unico metodo ammesso per il bilancio italiano), cioè iscrivendo i canoni di locazione nel conto economico come costi di godimento di beni terzi e presentando nello stato patrimoniale gli impegni per i canoni ancora da pagare. Il leasing finanziario, invece, può essere rappresentato secondo due metodi: patrimoniale e finanziario. Il metodo finanziario fa riferimento alla sua natura sostanziale e finanziaria e non alla sua forma giuridica. L'IAS 17 prevedeva l'iscrizione in stato patrimoniale:

- del bene oggetto di locazione tra le immobilizzazioni materiali e immateriali;
- del debito verso la società di leasing;

e l'iscrizione in conto economico dell'ammortamento del costo e degli interessi passivi.

L'International Accounting Standards Board (IASB) ha recentemente modificato tale disciplina attraverso l'adozione di un nuovo principio, l'IFRS 16, che modifica significativamente la normativa di riferimento. Il nuovo principio trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2019, anche se ne era consentita l'applicazione anticipata. L'obiettivo di tale cambiamento è quello di fornire i principi per la rilevazione, la valutazione, la presentazione e le informazioni integrative relativi ai contratti di leasing affinché gli utilizzatori del bilancio possano comprendere l'impatto sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria.

La regola generale prevede che il principio IFRS 16 si applica a tutti i contratti che soddisfano la definizione di leasing ad eccezione di:

- leasing di breve durata, cioè quei contratti di leasing con una durata inferiore o uguale a dodici mesi;
- leasing con attività sottostante di scarso valore.

Il nuovo principio contabile illustra una diversa contabilizzazione e rappresentazione del leasing in bilancio a seconda del soggetto che lo presenta, cioè cambia se si tratta di locatore o di locatario. Le novità più importanti riguardano i locatari in quanto non esiste più la distinzione tra leasing operativo e finanziario come nell'IAS 17, ma si passa da leasing finanziario a leasing per il diritto all'uso. Essi contabilizzano il leasing in bilancio iscrivendo in stato patrimoniale attivo l'attività per il diritto all'uso e nel passivo il debito per il leasing che è rappresentato dal valore attuale dei pagamenti dovuti per il leasing. Questo passaggio fornisce maggiore chiarezza agli utilizzatori del bilancio. In conto economico risulta l'ammortamento per l'attività per il diritto d'uso e l'eventuale svalutazione.

Per il locatore, al contrario, è ancora prevista la distinzione tra leasing operativo (se non trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici connessi alla proprietà) e

leasing finanziario (se trasferisce sostanzialmente tutti rischi e i benefici connessi alla proprietà).

In tempi di pandemia molte società hanno chiesto ai propri locatori di poter rinegoziare alcuni termini dei contratti di leasing stipulati ante covid-19 come per esempio la sospensione dei canoni di locazione per alcuni mesi, una diversa tempistica di pagamento o ancora la rinuncia all'acquisto del bene alla scadenza del contratto.

Ai sensi dell'IFRS 16, per modifica del contratto di leasing si intende una variazione dell'oggetto, oppure una variazione delle condizioni economiche del contratto di locazione, che non facevano parte dei termini e delle condizioni originali dell'accordo. Se tale modifica non è considerata come un contratto di leasing separato, il principio richiede al locatario di:

- allocare il corrispettivo del contratto modificato;
- calcolare la nuova durata del leasing modificato;
- rimisurare la passività del contratto attualizzando il nuovo flusso dei pagamenti contrattuali con il tasso di sconto aggiornato (tasso incrementale di indebitamento<sup>33</sup>).

Il 28 maggio 2020, lo IASB ha pubblicato il "Covid-19-Related Rent Concessions - amendment to IFRS 16 Leases". Si tratta di un emendamento concernente il principio contabile IFRS 16 relativo alla contabilizzazione delle concessioni ai locatori dei contratti di affitto a seguito della pandemia da Sars-Cov-2. L'obiettivo è semplificare, ai locatori, la contabilizzazione delle concessioni ottenute a seguito del Covid-19 e di fornire informazioni utili sui contratti di locazione agli utilizzatori del bilancio. Il principio contabile prevedeva, prima di tale modifica, un'attenta analisi su ogni cambiamento apportato al contratto per capire se questo portasse a una semplice modifica o a un nuovo accordo. Con il nuovo emendamento i locatori non hanno l'obbligo di analizzare i singoli contratti di locazione per valutare se le concessioni

---

<sup>33</sup> Poiché il tasso di interesse implicito nel leasing non è facilmente determinabile dal locatario, si rende necessario rideterminare il tasso incrementale di indebitamento, cioè il che il debitore dovrebbe sostenere per chiedere un ulteriore finanziamento di durata analoga.

sulle rate sono delle modifiche ai sensi dell'IFRS 16. Infatti, essi non considerano le nuove concessioni come delle modifiche alla locazione, ma le iscrivono direttamente a conto economico.

L'emendamento è entrato in vigore il 1° giugno 2020, ma i locatari possono applicarlo immediatamente in qualsiasi bilancio, intermedio o annuale, non ancora autorizzato alla pubblicazione. L'eccezione contenuta al suo interno non riguarda il locatore.

Per poter beneficiare di questa nuova regola, la concessione deve essere una conseguenza diretta della pandemia da Covid-19 e devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- i. la modifica comporta pagamenti sostanzialmente uguali o inferiori rispetto a quelli previsti prima dell'emendamento;
- ii. qualsiasi riduzione dei canoni di locazione incide solo sui pagamenti originariamente dovuti in data anteriore al 30 giugno;
- iii. non sono presenti modifiche sostanziali ad altri termini e condizioni del contratto di locazione.

I locatari che utilizzano l'esenzione devono fornire specifiche informazioni in nota integrativa. Inoltre, è necessario esplicitare se l'applicazione è effettuata a tutti i contratti di locazione che soddisfano le condizioni dell'emendamento oppure se per alcuni di essi si è optato per la classica contabilizzazione. I locatari applicano la regola in modo retrospettivo in conformità al principio contabile IAS 8, ma senza presentare i dati comparativi.

## **5.6.LE PERDITE DI VALORE DELLE ATTIVITA': IL NUOVO IMPIANTO DELL'IMPAIRMENT TEST**

Le società devono sottoporre a impairment test le loro attività immobilizzate se, da fonti interne o esterne, pervengono indicazioni di perdite di valore<sup>34</sup>. Ovviamente è facile pensare che il coronavirus è un forte fattore esterno che potrebbe fare pensare a una perdita di valore e dunque sottoporre molte attività ad impairment. L'IAS 36 si applica alle attività: materiali, immateriali, avviamento, partecipazioni in imprese controllate, collegate e joint venture e anche alle cash generating units<sup>35</sup>. Non si applica invece ai lavori in corso su ordinazione, attività biologiche, attività fiscali differite, rimanenze, attività derivanti da benefici ai dipendenti, attività finanziarie (IFRS 9), attività immateriali dell'assicuratore, attività non correnti classificate come possedute per la vendita. Per le attività immateriali a vita utile indefinita, per quelle immateriali non ancora disponibili per l'uso e per l'avviamento, l'impairment test viene effettuato ogni anno, a prescindere dal sorgere o meno di indicatori che facciano pensare ad una perdita di valore. L'obiettivo del principio è disciplinare il procedimento di determinazione delle perdite di valore di alcune attività attraverso l'impairment test. Se dal test emerge un valore recuperabile inferiore a quello contabile, la società svaluta l'attività. Se il valore recuperabile è maggiore o uguale a quello contabile non si svaluta e si procede al normale utilizzo dell'attività.

Anche l'OIC 9 "Perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni" prevede che, in presenza di indicatori di perdita, occorre effettuare il test della recuperabilità del valore con confronto finale tra valore recuperabile e valore contabile per procedere eventualmente alla svalutazione. Il valore recuperabile è il maggiore tra il fair value, sottratti i costi di vendita, e il valore d'uso. Per valore d'uso si intende il valore attuale dei flussi di cassa futuri attualizzati.

L'OIC 9 in data 5 maggio 2020 pubblica una comunicazione in risposta ad una richiesta di chiarimento in merito alla redazione dell'impairment test del 2019. Nel documento, il principio ricorda da una parte, che la pandemia è un fatto verificatosi successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e quindi non deve essere recepito

---

<sup>34</sup> IAS 36 "Impairment of assets".

<sup>35</sup> Una cash generating unit è un'unità generatrice di flussi di cassa largamente indipendenti.

nei valori del bilancio 2019, dall'altra parte, essendo un fatto rilevante va illustrato in nota integrativa perché la mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i lettori del bilancio di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate. Alla domanda "Nella stima dei flussi di cassa futuri ai fini dell'impairment test va tenuto conto della crisi economica da Covid-19?" l'OIC 9 risponde dicendo che gli amministratori devono tenere conto dei flussi finanziari futuri con esclusivo riferimento agli elementi in essere alla data del bilancio (31 dicembre 2019). Questa risposta è coerente con il modello contabile che l'OIC 9 ha previsto per individuare, nel rispetto del postulato della competenza, eventuali perdite durevoli di valore. Il Covid-19 non deve essere considerato un indicatore di perdita di valore nei bilanci al 31 dicembre 2019, ma qualora sussistano altri indicatori di perdita e vada quindi effettuato il test di impairment, gli effetti del Covid-19 non devono essere considerati nei piani aziendali utilizzati per determinare il valore d'uso di un'immobilizzazione. Va comunque illustrato nella nota integrativa ai sensi del paragrafo 61 dell'OIC 29. Le medesime conclusioni sono valide anche per coloro che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le microimprese che, ai sensi del paragrafo 30 dell'OIC 9, possono adottare un approccio semplificato alla determinazione delle perdite durevoli di valore, basato sulla capacità di ammortamento<sup>36</sup>.

Per quanto riguarda i principi contabili internazionali, la Consob ha dichiarato che per le valutazioni delle attività, e in particolare nei casi di utilizzo del metodo del valore d'uso per stimare il valore recuperabile, è necessario prestare particolare attenzione nel fornire dettagliate informazioni sugli assunti di base utilizzati per la proiezione dei flussi di cassa<sup>37</sup>. Il principio chiede all'entità di basare le proiezioni dei flussi finanziari su (a) presupposti ragionevoli e dimostrabili, in grado di rappresentare la migliore stima effettuabile da parte della direzione aziendale di una serie di condizioni economiche che esisteranno lungo la restante vita utile dell'attività, dando maggior

---

<sup>36</sup> In seguito al processo di consultazione, il Consiglio di Gestione nella riunione del 4 maggio, ha approvato la comunicazione in risposta ad una richiesta di chiarimento in merito alla redazione del test di impairment, per il bilancio al 31 dicembre 2019, secondo le previsioni dell'OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali".

<sup>37</sup> La Consob pubblica il richiamo di attenzione n.6 /20 del 9 aprile 2020 con oggetto "Richiamo di attenzione sull'informativa finanziaria".

peso alle evidenze provenienti dall'esterno; (b) sul più recente budget/piano approvato dalla direzione aziendale.

La Consob si è espressa anche con riferimento alle valutazioni da effettuare in sede di rendicontazione semestrale<sup>38</sup>. Essa ha spiegato che gli amministratori nel predisporre le relazioni semestrali devono valutare se gli effetti della pandemia da Covid-19 costituiscono un indicatore di perdita di valore tale da richiedere lo svolgimento di specifiche verifiche sulla recuperabilità delle attività.

L'organismo che forse più di tutti è entrato nel dettaglio sul tema dell'impairment test è l'Organismo Italiano di Valutazione che ha pubblicato in data 10 luglio 2020 l'Exposure Draft "Linee guida per l'impairment test dopo gli effetti della pandemia da Covid-19". L'OIV afferma che gli aspetti rilevanti da considerare sull'impairment in un contesto di crisi sono:

- la buona fede dell'esperto, degli amministratori e del management dell'entità nel voler rappresentare nel migliore dei modi le informazioni e le conoscenze a loro disposizione alla data di valutazione degli effetti che la crisi può comportare sulla specifica entità, CGU o attività;
- la trasparenza del processo seguito nella stima del valore recuperabile e del suo rationale, essendo le valutazioni sempre opinioni che richiedono l'esercizio di giudizio professionale, da cui discende la disclosure e la qualità dell'informazione di bilancio.

Il documento presenta l'esigenza che hanno molte società di compiere un impairment test "straordinario" infrannuale a seguito della pandemia e che porterà a modificare le procedure di impairment già approvate in occasione del test del 2019. Le motivazioni che spingono gli esperti a consigliare di effettuare un cambiamento nell'architettura dell'impairment sono molteplici tra cui il grado di elevata incertezza e la limitatezza dell'informazioni disponibili. L'OIV identifica due fasi per definire la nuova procedura di impairment. La prima fase consiste nell'analizzare la situazione attuale di crisi che si sta vivendo e sulla base di questa definire l'impianto valutativo

---

<sup>38</sup> La Consob pubblica il richiamo di attenzione n.8 /20 del 16 luglio 2020 con oggetto "Richiamo di attenzione sull'informativa finanziaria".

più appropriato, quanto è necessario andare in profondità nelle analisi, nella documentazione di supporto e di competenza che si intendono mettere in atto e come ultimo acquisire gli elementi probativi necessari. La seconda fase ha l'obiettivo di identificare i presidi e i rimedi alle criticità dell'impairment test emerse nella fase di analisi. Definisce quale e quanta analisi sia appropriata nello specifico contesto considerato il rischio di impairment.

La decisione di modificare la procedura dell'impairment test spetta alla società. Non si tratta di un'imposizione, ma di un consiglio dettato dalle condizioni attuali dell'economia. Quindi, è importante spiegare le ragioni che hanno portato l'ente a modificare o meno l'impianto valutativo.

Il coronavirus potrebbe portare una trasformazione delle attività a vita utile indefinita diverse dall'avviamento. Esse potrebbero trasformarsi in attività a vita utile definita nel caso in cui venissero meno i presupposti che avevano permesso la qualificazione iniziale. In tale casistica l'attività viene sottoposta ad impairment test, contabilizzando ogni eccedenza del valore contabile rispetto al valore recuperabile come una perdita di valore. L'esempio proposto dall'OIV nel documento è quello di un marchio che caratterizza determinati prodotti. Il Covid-19 ha portato ad una riduzione delle vendite di tali prodotti e il management ha deciso di snellire il programma di investimenti in marketing e pubblicità. In questo caso i flussi futuri stimati con relativa attendibilità potrebbero essere accertati solo fino ad una certa data e verrebbe quindi meno la condizione per la classificazione dell'attività a vita utile indefinita.

Per quanto concerne i beni a vita utile definita l'impairment test deve essere effettuato in presenza di eventuali indicatori di perdita di valore proprio come spiega lo IAS 36. Gli indicatori che potrebbero far pensare ad una perdita durevole di valore possono provenire da fonti interne o esterne. L'Organismo di valutazione esplicita quali sono gli indicatori che in periodo coronavirus possono incidere sui flussi e sulla durata della vita economica definita dei beni:

- ❖ l'effetto e la resistenza previsti delle perturbazioni operative che saranno influenzati dalla giurisdizione e dal settore in cui l'azienda opera;



- ❖ la disponibilità delle risorse necessarie per "accelerare" le operazioni una volta che l'azienda prevede di essere in grado di aumentare (o riprendere) le operazioni (ad esempio dipendenti, materie prime, ecc.);
- ❖ il tasso di sopravvivenza dei concorrenti;
- ❖ la domanda di beni e servizi durante e in seguito agli effetti più gravi dell'epidemia (ad es. un'azienda farmaceutica rispetto a un tour operator).

Da ultimo, si raccomanda i redattori dei bilanci di fornire in nota integrativa informazioni il più possibile dettagliate e specifiche in relazione agli impatti del Covid-19 sulla performance economica, sulla situazione finanziaria e sui flussi di cassa.

## **5.7.L'AMMORTAMENTO NEL 2020: FARE O NON FARE?**

L'Organismo italiano di Contabilità tratta il tema dell'ammortamento nei principi OIC 16 "Immobilizzazioni materiali" e OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali". Il principio afferma che il costo dell'immobilizzazione, con utilizzo limitato nel tempo, deve essere ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione<sup>39</sup>. La ripartizione del costo dell'immobilizzazione tra gli esercizi della sua vita utile stimata avviene attraverso un piano di ammortamento sistematico che ha inizio nel momento in cui il cespite è pronto per l'uso. Il calcolo dell'ammortamento può essere:

- ➔ A quote costanti: ogni anno si ripartisce nella stessa misura una quota di immobilizzazione. È utilizzato nella maggior parte dei casi perché di facile applicazione e in linea con la disciplina fiscale.
- ➔ A quote decrescenti: l'ipotesi che sta alla base dell'applicazione di questo metodo è che la società trae un maggiore beneficio nei primi anni di utilizzo dell'immobilizzazione e andando avanti nel tempo questo tenderà a diminuire.
- ➔ Per unità di prodotto: si attribuisce a ciascun esercizio la quota di ammortamento di competenza determinata dal rapporto tra le quantità prodotte nell'esercizio e le quantità di produzione totale previste durante l'intera vita utile dell'immobilizzazione. Si tende ad utilizzare questo metodo quando l'obiettivo è una migliore rappresentazione della ripartizione dell'utilità dal bene lungo la sua vita utile.

Le autorità governative, per contenere i contagi dell'epidemia da Sars-Cov-2 hanno emanato una serie di misure di contenimento. Il lockdown è la restrizione per eccellenza che ha causato danni permanenti alle società in quanto tutte le attività produttive, commerciali e di servizi non essenziali sono rimaste chiuse. Da qui nasce la richiesta da parte delle stesse di modificare il metodo di ammortamento passando da un metodo a quote costanti a un metodo per unità di prodotto. Gli enti competenti si sono interrogati sul capire se il metodo di ammortamento per unità di prodotto possa essere più rappresentativo della residua possibilità di utilizzazione di

---

<sup>39</sup> OIC 24 paragrafo 60.

un'immobilizzazione, in quanto si sono verificati fattori che hanno ridotto e/o sospeso l'utilizzo del bene nella prima parte del 2020 e anche nella fase di ripresa la produzione di beni e servizi non ritornerà immediatamente ai livelli pre-pandemia.

L'OIC si è espresso sulla questione pubblicando la bozza di comunicazione "Modifica del metodo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali" secondo l'OIC 16 e 24<sup>40</sup>. Nel documento, l'Organismo sostiene che la pandemia da Covid-19 è un fattore non prevedibile ad estraneo alle dinamiche aziendali, di conseguenza potrebbe aver provocato un diverso utilizzo delle immobilizzazioni soggette ad ammortamento diverso dal passato. I parametri che inizialmente avevano portato la società a scegliere un determinato metodo di ammortamento e stabilire la vita utile adesso potrebbero essere cambiati. L'OIC sostiene che "in linea generale e fatte salve le singole specificità, gli effetti della pandemia sull'operatività delle imprese possono rappresentare un valido motivo di riflessione sull'adeguatezza del modello contabile di ammortamento in precedenza utilizzato a rappresentare correttamente i risultati economici e patrimoniali dell'esercizio in corso".

Se gli amministratori, sulla base di attente analisi, decidono di modificare il metodo di ammortamento, tale cambiamento rientra nell'OIC 29 e va contabilizzato prospetticamente. Il passaggio da ammortamento a quote costanti ad ammortamento per unità di prodotto obbliga la società a stimare in primis la capacità produttiva rimanente dell'immobilizzazione alla data del cambiamento del metodo di ammortamento. Successivamente comporta la determinazione delle quantità prodotte nell'esercizio sempre alla data del cambiamento e infine il calcolo della quota di ammortamento da imputare a conto economico. Il calcolo si ottiene moltiplicando il rapporto tra la capacità produttiva residua e la quantità di unità prodotte per il valore contabile dell'immobilizzazione.

Nel caso in cui le analisi svolte dagli amministrati portano alla decisione di non modificare il metodo di ammortamento, è comunque necessario rivedere le considerazioni fatte sulla durata della vita utile dell'immobilizzazione.

---

<sup>40</sup> Pubblicata sul sito ufficiale il 16 luglio 2020.

Il paragrafo 40 dell'OIC 29 prevede di fornire a terzi adeguata informativa nei casi in cui il cambiamento di stima è dettato da un evento inaspettato e richiede una modifica rilevante nella sua determinazione. In nota integrativa devono essere spiegate le ragioni del cambiamento di stima, il criterio di determinazione degli effetti di tale modifica, il metodo utilizzato, l'effetto provocato, l'incidenza fiscale ed eventualmente altre informazioni utili per garantire maggiore chiarezza e trasparenza agli utilizzatori del bilancio.

Il Decreto-legge n.104 del 2020 recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, è stato approvato in prima lettura al Senato il 6 ottobre, con numerose modifiche e integrazioni rispetto al testo iniziale. La modifica in tema di ammortamenti prevede la possibilità per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare, nell'esercizio 2020, una quota fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (art. 60, co. 7-bis-7-quinquies)<sup>41</sup>.

I soggetti che redigono il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili nazionali possono aderire a questa facoltà e sospendere le quote di ammortamento per l'anno in corso. Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni materiali e immateriali rimane quello iscritto nel bilancio d'esercizio 2019. L'adesione comporta un allungamento di un anno del piano di ammortamento stipulato inizialmente. Le società devono destinare gli utili di ammontare pari alla quota di ammortamento non effettuata a una riserva indisponibile di patrimonio netto. Se il risultato d'esercizio è negativo o se l'utile registrato è inferiore all'importo da destinare, l'impresa integra l'importo della riserva indisponibile utilizzando le riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili. Nell'ipotesi in cui neanche queste siano disponibili allora verranno accantonati per differenza gli utili degli esercizi successivi. L'effetto a bilancio è un miglioramento del risultato d'esercizio a fronte di minori costi.

Coloro che si avvalgono alla facoltà appena descritta possono dedurre la quota di ammortamento sospesa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR a prescindere dall'imputazione a conto economico. La deduzione delle quote di ammortamento in via anticipata rispetto

---

<sup>41</sup> Dossier pubblicato sul sito ufficiale del Parlamento italiano in data 7 ottobre 2020.

all'imputazione a conto economico provoca un effetto positivo dal punto di vista finanziario in conseguenza del minore versamento delle imposte dirette, mentre risulta neutrale ai fini del bilancio in quanto a fronte della deduzione senza imputazione in bilancio occorrerebbe rilevare la fiscalità differita passiva con contropartita il fondo per imposte differite così come previsto dal principio contabile OIC25.<sup>42</sup>

Tutte le società devono presentare in nota integrativa le ragioni che l'hanno spinte ad aderire alla deroga promossa dal Decreto-Agosto, l'iscrizione e l'importo della riserva disponibile e il grado di influenza che la deroga ha avuto sulla rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

---

<sup>42</sup> Articolo pubblicato sul sito IPSOA Professione Quotidiana in data 6 ottobre 2020.

## **6.LA REVISIONE CONTABILE**

La “revisione legale” è la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del Codice civile e del Decreto legislativo 39/2010, nonché dei relativi regolamenti di attuazione. L’attività di revisione legale dei conti è un processo complesso di verifiche e procedure svolte, dai revisori persone fisiche e società di revisione iscritti al Registro dei revisori legali, in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), che consentono al professionista di formare un giudizio in merito al fatto che il bilancio, con una ragionevole sicurezza, nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o eventi non intenzionali<sup>43</sup>. Il revisore, nello svolgimento delle proprie attività esercita lo scetticismo professionale, cioè un atteggiamento dubitativo nei confronti delle informazioni che pervengono dal cliente revisionato. Tutte le informazioni e i documenti analizzati dal revisore sono coperti dall’obbligo di riservatezza e dal segreto professionale. L’articolo 10 del Decreto legislativo 39/2010 introduce i principi di indipendenza e di obiettività. “Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale. Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa.”

L’articolo 2477 del Codice civile “Sindaco e revisore contabile dei conti” aggiornato al 2020<sup>44</sup> elenca le caratteristiche delle società che sono obbligate alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. È obbligata la società che:

- redige il bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- supera per due esercizi successivi almeno uno dei seguenti limiti:
  - i. totale dell’attivo dello stato patrimoniale di 4 milioni di euro;

---

<sup>43</sup> Definizione del revisore legale pubblicata sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze nella sezione dedicata alla revisione.

<sup>44</sup> Decreto legislativo del 12 gennaio 2019 n.14 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge del 19 ottobre 2017 n.155.

- ii. ricavi delle vendite e delle prestazioni 4 milioni di euro;
- iii. dipendenti occupati durante l'esercizio in media 20.

Il revisore deve esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio illustrando i risultati delle attività svolte. È inoltre impegnato a verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili accertandosi dell'esistenza del presupposto della continuità aziendale.

## **6.1. GLI EFFETTI DEL COVID 19 SULLE PROCEDURE DI REVISIONE CONTABILE**

Data l'incertezza dell'impatto della pandemia da Covid-19, molte società stanno subendo una diminuzione della domanda che porta ad affrontare tempi finanziari difficili. Il management è consapevole della crisi, ma vorrebbe in ogni caso raggiungere gli obiettivi di guadagno prefissati e rispettare i covenants bancari e di finanziamento. Questo desiderio potrebbe portare il management a presentare in modo non del tutto veritiero la situazione della sua entità. Per esempio, potrebbe registrare eventi o operazioni commerciali fittizi o modificare la tempistica di rilevazione di operazioni legittime, in particolare quelle registrate in prossimità della fine di un periodo contabile; potrebbe costituire o invertire le riserve per manipolare i risultati; decidere di riportare dei costi a nuovo e rinviare dei ricavi in un periodo successivo per consolidare gli effetti del Covid-19 nel periodo in esame; o ancora potrebbe stipulare accordi collaterali con terzi.

È qui che entra in gioco il revisore contabile. Date le ricadute economiche provocate dalla pandemia, la portata delle procedure di revisione è aumentata e, in alcuni casi, sono cambiate le tempistiche (potrebbe essere necessario eseguirle in anticipo) e le modalità di esecuzione. Ad esempio, date le attuali condizioni economiche, molte entità sono tenute a concludere che alla data del bilancio intermedio sarà necessario effettuare un impairment test, nonché aggiornare le ipotesi utilizzate nella valutazione della continuità aziendale e altre stime. È improbabile che i risultati storici forniscano una base per i flussi di cassa futuri e pertanto la direzione aziendale dovrà probabilmente considerare ulteriori fonti di informazione nella valutazione della ragionevolezza delle assunzioni utilizzate. Si pianificano e si eseguono procedure di revisione intermedie sulla valutazione della continuità aziendale, sulla riduzione di valore e su altre stime della direzione, laddove si ipotizza un effetto significativo sul bilancio. È opportuno visionare in modo critico la documentazione inviata dai clienti ai fini dell'audit, verificare la coerenza delle ipotesi utilizzate dalla direzione aziendale e alla coerenza della stessa nell'applicare le assunzioni all'interno delle stime. Per gli utilizzatori dei bilanci intermedi, è importante avere le informazioni necessarie per comprendere i rischi e le incertezze specifiche di un'entità, la sua liquidità e la sua capacità di continuare a operare. Lo IAS 34 "Bilanci intermedi" richiede alle società un'ampia informativa sui nuovi sviluppi. L'impatto che il Covid-19 ha avuto sull'entità



rientra in tale informativa. A seconda delle circostanze, è necessario fornire informazioni integrative relative agli effetti del virus nel bilancio intermedio e in quello d'esercizio. Lavorare direttamente da casa, ottenere documentazione solamente in formato elettronico, comunicare con il management attraverso strumenti tecnologici, non riuscire a ricevere lettere di conferme esterne da soggetti terzi, impossibilità di prender parte agli inventari fisici sono tutti fattori che portano ad un aumento del rischio del revisore. Con gli accorgimenti sopra descritti non è possibile eliminare l'incertezza dei potenziali risultati futuri, ma un'adeguata informativa da parte del management contribuisce a mitigare i rischi nella revisione contabile.

### **La continuità aziendale**

Uno dei temi fondamentali nel quale i revisori devono dedicare maggiore attenzione è la continuità aziendale. L'obiettivo è capire se, date le circostanze attuali e basandosi su previsioni future, l'azienda continuerà ad essere attiva nel prossimo futuro. Non saranno rari i casi in cui il coronavirus porterà l'entità alla liquidazione.

I revisori devono prestare una maggiore attenzione nel valutare la situazione patrimoniale-finanziaria dell'entità, i rischi e le incertezze che essa deve affrontare in risposta al momento di forte crisi. È necessaria una comunicazione continua tra i responsabili del team di audit e il management della società cliente sugli effetti che il Covid ha sull'attività di revisione e sul bilancio d'esercizio. Nel verificare il presupposto della continuità occorre assicurarsi che la società continuerà a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio

Il revisore svolge accurate analisi in termini di informazioni, qualitative e quantitative, che gli vengono fornite dagli amministratori in nota integrativa sugli eventi successivi alla chiusura del bilancio, sulle incertezze che possono determinare dubbi significativi sulla continuità, sui principali rischi ai quali è esposta la società e sulla prevedibile evoluzione della gestione. In nota integrativa devono essere spiegate le conseguenze

di eventi noti o prevedibili che si verificheranno nei mesi successivi a quello del bilancio. In questo particolare momento alcune delle informazioni da iscrivere in bilancio potrebbero riguardare la cessazione dell'attività, il rallentamento dovuto a problemi nella catena di fornitura, una significativa riduzione delle vendite a causa di operazioni limitate per le attività di vendita al dettaglio non essenziali, la scadenza del debito, il mancato rispetto di covenant sui prestiti, impossibilità di pagare i propri creditori. Le considerazioni che la direzione aziendale dovrebbe includere nella valutazione sono le seguenti<sup>45</sup>:

- Considerazioni di carattere normativo. Valutare l'impatto delle misure adottate dai governi locali, la capacità dell'entità di redigere tempestivamente il bilancio d'esercizio, la capacità di soddisfare i coefficienti normativi, i cambiamenti nell'accesso del capitale per l'entità influenzati dalle misure adottate dalle banche e dalle autorità di regolamentazione.
- Considerazioni sull'ambiente operativo. Riguardano per esempio la ristrutturazione dell'entità e della sua attività necessaria per generare flussi finanziari, la capacità del modello di business di operare secondo le attuali restrizioni, la perdita di clienti che hanno scelto altri fornitori durante la pandemia, le interruzioni e le modifiche alla catena di fornitura.
- Considerazioni sui finanziamenti. Valutare la probabilità che la controparte non adempia alle proprie obbligazioni, determinare l'accesso alle agevolazioni di finanziamento, stimare l'impatto dei prodotti di finanziamento del commercio, capire quali sono le fonti da cui la società può attingere (azionisti, parti correlate, altri finanziatori esterni).
- Considerazioni sulla capacità di gestire le informazioni e le previsioni. Incidono fattori come la qualità e la tempestività delle informazioni finanziarie e operative utilizzate per la gestione quotidiana degli affari, l'appropriatezza della metodologia o dell'approccio alla previsione di cassa a breve termine, le modalità di implementazione di piani di emergenza futuri.
- Considerazioni sui fattori mitiganti. Mettere in atto azioni in grado di mitigare i rischi sopra elencati. Per esempio, il management, per migliorare la liquidità

---

<sup>45</sup> Informazioni presenti sul portale EY Atlas nella sezione COVID-19.

potrebbe stipulare degli accordi con i finanziatori per concedere prestiti a fronte di eventuali flussi di cassa garantiti dallo Stato. Ancora, potrebbe decidere di bloccare la distribuzione dei dividendi, ridurre le spese in conto capitale e altri costi, sospendere i bonus che non sono direttamente correlati alle prestazioni.

Il principio di revisione ISA Italia 570 impone ai revisori di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati al fine di verificare se la società ha correttamente applicato il principio della continuità aziendale nella redazione del bilancio. Nel fare questo, essi devono utilizzare lo *scetticismo professionale*<sup>46</sup>. Ciò significa che, nell'esercizio delle proprie funzioni, il revisore deve avere un atteggiamento dubitativo ovvero valutare in maniera critica gli elementi probativi forniti dal cliente e considerare la possibilità che esistano circostanze tali da rendere il bilancio significativamente errato.

Si ricorda che il Decreto Liquidità, all'articolo 7, ha dichiarato che l'evento "*pandemia Covid-19*" è un fatto intervenuto dopo la chiusura dell'esercizio e di conseguenza non deve essere recepito nei valori di bilancio del 2019. Inoltre, il decreto introduce una deroga e afferma che la continuità può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.<sup>47</sup> La deroga non è ammessa se la società, a prescindere dalla crisi sanitaria, alla data di chiusura dell'esercizio non aveva ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività o se si era verificata una causa di scioglimento.

A seguito di questa nuova possibilità, nello svolgere le procedure di audit, il revisore deve ponderare le indicazioni contenute nel principio ISA Italia n. 570 con l'effetto neutralizzante prodotto dal "Decreto liquidità" (art. 7, DL 23/2020) sulla verifica della continuità aziendale. Tale decreto ha anche previsto una proroga di 60 giorni ai classici termini di approvazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2019<sup>48</sup>. Questa disposizione permette alle società e ai propri revisori di avere una situazione più

---

<sup>46</sup> Il principio di revisione che tratta lo scetticismo professionale è l'ISA Italia 200.

<sup>47</sup> Approfondimento al paragrafo "4.1.LA CONTINUITA' AZIENDALE NEI BILANCI DEL 2019".

<sup>48</sup> Con l'art. 106 del Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia") è stata data la possibilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del Codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, di convocare l'assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura d'esercizio.

chiara sugli effetti provocati dal coronavirus. Coloro che hanno aderito alla proroga, sono stati capaci di “unire” i bilanci dell’esercizio 2019 a quelli del 2020. Con riferimento ai bilanci 2019, l’informativa è stata tanto più ampia e dettagliata quanto più si è posticipata la data di approvazione del bilancio. La spiegazione è dettata dal maggiore tempo a disposizione degli amministratori per predisporre il bilancio che ha aumentato la qualità e la quantità delle informazioni disponibili. Il revisore deve verificare accuratamente l’esistenza della continuità aziendale prima della crisi pandemica. Successivamente deve assicurarsi che siano presenti in nota integrativa tutti gli elementi informativi ritenuti necessari per descrivere la situazione della società cliente e le aree maggiormente impattate dal Covid-19. Grazie alla presenza di questi elementi si fornisce ai lettori del bilancio (e ai soggetti che devono controllarlo) la certezza che il bilancio è costruito sul presupposto della continuità rispondendo alle esigenze degli utilizzatori di conoscere gli impatti, le incertezze, i rischi del coronavirus e i piani approntati dalla società per fronteggiarli.

### **Sistema di controllo interno**

La pandemia da Covid-19 ha provocato un effetto pervasivo sui processi di business di molte entità. Si sono verificati cambiamenti significativi nell'ambiente di controllo. Nel determinare i rischi di inesattezze materiali dovute alle frodi, il team di revisione considera l'impatto che situazioni come le malattie dei dipendenti, le chiusure di uffici, il lavoro svolto da remoto e le riduzioni del personale (cassa integrazione), hanno avuto sul sistema di controllo interno. Questi eventi hanno portato a cambiamenti nella progettazione e nel funzionamento dei controlli, e anche a cambiamenti di ruolo dei dipendenti. È opportuno per il revisore interrogare in maniera approfondita il personale circa queste modifiche, che potrebbero incrementare la possibilità che si verifichino errori o rischi di frode. Alla luce di questi cambiamenti, il team di revisione potrebbe ritenere opportuno modificare l’approccio di audit per il 2020 abbandonando una strategia di affidabilità dei controlli o ampliando i test su quelli che non hanno avuto un design coerente per tutto il periodo di audit. L’aumento del rischio di frode potrebbe, per esempio derivare da un errore di distrazione di un dipendente della società che difficilmente avrebbe

potuto commettere durante il lavoro in presenza, data la costante supervisione da parte di uno o più superiori. Allo stesso modo il rischio di frode potrebbe essere commesso dal management nel tentativo di arginare e/o mitigare gli impatti derivanti dalla pandemia da Sars-Covid-2

### **Veridicità dei documenti forniti**

Il revisore riceve i documenti probativi e la documentazione a supporto delle procedure svolte dai responsabili della società cliente in un formato non tradizionale o con mezzi diversi dal solito a causa della distanza sociale. Egli ne deve valutare l'autenticità e per farlo deve discutere degli elementi specifici della prova ricevuta inizialmente con la persona che l'ha predisposta (tramite mezzi telefonici o con una riunione virtuale) e successivamente, quando possibile, coinvolgendo soggetti terzi che ne possano attestare la veridicità. In fase di preparazione delle richieste di informazione ai soggetti coinvolti è necessario considerare gli eventuali rischi incrementali identificabili nell'ambiente attuale. La documentazione predisposta dal revisore deve riflettere l'influenza della pandemia sia sull'identificazione dei rischi relativi alla gestione da parte del management sia sulla risposta attuata dal soggetto controllore per identificare questi rischi.

### **Stime contabili**

A seguito della pandemia, il management potrebbe ritenere opportuno applicare nuove stime contabili ai valori da iscrivere in bilancio. La necessità nasce da cambiamenti nel ciclo economico (obsolescenza del magazzino, vita utile degli immobili e delle attrezzature), modifiche di termini contrattuali, nuove acquisizioni o dismissioni, cambiamenti nel contesto normativo. I mercati hanno subito perturbazioni e le stime contabili possono quindi dipendere da dati non facilmente osservabili. L'incertezza di stima è aumentata proprio a causa del virus e può risultare difficile ottenere informazioni precise e complete sulle ipotesi e sui dati rilevanti. Inoltre, i dati passati possono diventare poco utili o addirittura irrilevanti nel determinare le previsioni per i periodi futuri. Il revisore deve verificare se il

cambiamento di stima effettuato dal management a causa del Covid-19 è rilevante tramite indagini che permettono di indentificare i rischi di inesattezza materiali. Per esempio, alcune delle trappole incontrate dal revisore nelle verifiche sulle stime dei fondi per rischi e oneri sono: il rischio di frode, il rischio di completezza, il rischio di una quantificazione non corretta e infine il rischio di incompleta informativa.

L'OIC 29<sup>49</sup> afferma che i cambiamenti di stima devono essere rilevati nel bilancio relativo all'esercizio in cui si verifica la modifica. Gli effetti del cambiamento sono classificati nella voce di conto economico relativa all'elemento patrimoniale oggetto di stima. Solitamente, i cambiamenti di stima dovuti alla disponibilità di nuove informazioni o di sviluppi futuri acquisiti dall'esterno hanno effetto solo sull'esercizio in corso, ma nel caso del coronavirus l'effetto potrebbero permanere per diversi anni. Se i cambiamenti di stima hanno effetto anche sugli esercizi successivi, le rettifiche conseguenti influenzano per la parte di competenza sia l'esercizio corrente sia quelli successivi.

### **Inventario fisico**

A causa delle restrizioni sugli spostamenti e sulle distanze sociali il revisore potrebbe non essere in grado di prendere parte fisicamente alla conta di un inventario di una società cliente. Per superare tale limite egli dovrà considerare l'utilizzo di procedure alternative. Una delle possibilità è quella di sfruttare la tecnologia a disposizione, cioè utilizzare software quali Microsoft Teams, Facetime, Zoom, Whats App e partecipare all'inventario in maniera virtuale.

### **Libri sociali**

Se il management non può fornire in via telematica (per esempio tramite mail) i verbali dell'Assemblea dei soci, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il revisore può concordare una riunione virtuale durante la quale vengono

---

<sup>49</sup> OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

visionati i verbali (solo nella misura in cui ciò sia legalmente consentito e non oltrepassando i confini di un paese che ha restrizioni sulla privacy dei dati o sull'accesso). Qualora tale opzione non è ammessa il soggetto incaricato della revisione può richiedere informazioni ai soggetti che hanno partecipato alle riunioni. Tutte le informazioni che si riescono ad ottenere tramite una delle opzioni consentite devono essere scritte in appositi file di lavoro (*minutes*).

### **Relazione unitaria al bilancio 2019**

Il revisore ha la responsabilità di emettere una relazione di revisione dopo aver svolto tutte le attività necessarie al fine di crearsi un giudizio sulla società cliente revisionata. La relazione identifica il bilancio soggetto a revisione (con data e periodo di riferimento) e le diverse responsabilità che fanno capo ai redattori del bilancio e al soggetto incaricato del controllo contabile. In particolare, è specificato che il bilancio è responsabilità degli amministratori e che il compito del revisore è quello di esprimere un giudizio in base alla revisione svolta. Prima di rivelare il giudizio del revisore, la relazione deve contenere i principi e i criteri che sono stati alla base dell'attività di revisione, spiegando le modalità di svolgimento del lavoro effettuato. Una volta spiegati questi aspetti il revisore esprime il suo giudizio sul bilancio indicando con chiarezza se il documento è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e se fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società<sup>50</sup>.

Il revisore può esprimere diverse tipologie di giudizio:

- ❖ Giudizio positivo senza rilievi: il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.
- ❖ Giudizio positivo con rilievi: all'interno del bilancio ci sono problematiche non significative. Ciò significa che gli effetti prodotti dai rilievi presenti in bilancio non compromettono l'attendibilità e la capacità informativa dello stesso.

---

<sup>50</sup> "Il giudizio del revisore legale dei conti". Documento pubblicato sul sito dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

- ❖ Giudizio negativo: il bilancio non è conforme alle norme che lo disciplinano. Il revisore durante le proprie attività di audit ha individuato degli errori che, singolarmente o nell'insieme, sono significativi e pervasivi.
- ❖ Impossibilità di esprimere un giudizio: nel caso in cui il revisore non è stato in grado di acquisire evidenze probative sufficienti e appropriate per formarsi un giudizio e ritiene che gli eventuali errori non identificati possano essere significativi e pervasivi.

La relazione si conclude con la firma della società di revisione o del revisore unico, la data della relazione e la sede del revisore.

Alla luce della deroga introdotta dall'art.7 comma 1 e 2 del Decreto-legge 23/2020 e della situazione senza precedenti affrontata durante il 2020, la relazione di revisione ha subito degli aggiornamenti. Il revisore è stato chiamato a effettuare le sue valutazioni in merito all'applicazione della deroga sul bilancio d'esercizio 2019. Gli amministratori però, per far sì che il soggetto incaricato svolga nel modo più completo possibile le sue valutazioni, devono fornirgli adeguata evidenza in merito all'esistenza del presupposto della continuità aziendale. Inoltre, il management deve comunicare ai revisori in modo completo gli effetti del Covid-19 sul business, e come questi effetti sono stati presi in considerazione nella rendicontazione finanziaria. La relazione è stata predisposta, per il bilancio del 2019 e lo sarà anche per il 2020, tenendo in considerazione il principio ISA Italia 706 che prevede un paragrafo per richiamare in modo esplicito l'attenzione dei lettori del bilancio sulle scelte attuate dagli amministratori e le informazioni illustrate in nota integrativa, in conformità all'art. 7 del Decreto-Liquidità.

Il revisore, nello svolgere il proprio lavoro, si trova in maggiore difficoltà rispetto agli anni precedenti perché la probabilità che il bilancio contenga degli errori significativi è aumentata e allo stesso tempo lo svolgimento delle attività da "remoto" non aiuta a ridurre tale probabilità. Il rischio è mettere in atto una procedura di revisione non sempre efficace necessitando di tempistiche più lunghe.

Il giudizio che il revisore può emettere ha subito dei cambiamenti. Se gli amministratori hanno inserito nel bilancio tutte le informazioni in loro possesso relative alla pandemia, il revisore emette un giudizio positivo. In aggiunta, potrebbe



ritenere necessario ai fini della comprensione del bilancio, emettere un giudizio positivo, ma con un *richiamo di informativa* ai sensi dell'ISA Italia 706. Qualora il revisore non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per poter concludere che il bilancio non contiene errori significativi deve applicare il principio di revisione ISA Italia 705 esprimendo un giudizio con modifica nella relazione di revisione. In ogni caso, prima di optare per questa soluzione, il revisore deve valutare l'impatto delle misure governative di lockdown sulla raccolta di elementi probativi e sull'implementazione di eventuali procedure alternative. Inoltre, può inserire all'interno della relazione il paragrafo "Altri aspetti" dove sono presenti tutte le informazioni, circa le modalità con le quali vengono effettuate le attività di revisione, utili ai lettori. Di seguito si riporta un esempio:

"L'attività di revisione contabile si è svolta nel contesto eccezionale e del tutto imprevedibile che si è creato a causa dell'emergenza Covid-19 e dei connessi provvedimenti, anche di natura restrittiva alla circolazione, emanati dal Governo italiano a tutela della salute dei cittadini. In considerazione di ciò, le procedure di revisione previste dagli standard professionali sono state eseguite mediante (i) una rimodulata organizzazione del personale improntata ad un ampio uso di smart working; (ii) una diversa modalità di esecuzione delle attività, anche con riferimento alla raccolta delle evidenze probative, utilizzando prevalentemente documentazione in formato elettronico trasmessaci da remoto; (iii) l'utilizzo di strumenti tecnologici per le interlocuzioni, a distanza, con i referenti aziendali e con gli organi di governance"<sup>51</sup>.

Un altro problema nato a seguito della nuova situazione dovuta al Covid-19 in tema di revisione riguarda la firma della relazione. A fronte delle limitazioni straordinarie relative alla libera circolazione delle persone, in via eccezionale, la relazione dei bilanci chiusi al 31.12.2019 è stata sottoscritta in formato digitale.

---

<sup>51</sup>Esempio pubblicato sul sito dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Roma nel documento "L'impresa tra continuità e crisi: profili economici e gestionali".

### **Smart working**

Per coloro che svolgono attività di consulenza il rapporto con il cliente costituisce un aspetto di vitale importanza. I revisori si recano di frequente dal cliente per poter analizzare le carte di lavoro, colloquiare con i soggetti responsabili, recepire tutte le informazioni per ottenere sufficienti e adeguate prove al fine di emettere il rapporto di revisione. Quello dei revisori è un lavoro fatto di trasferte, meeting, contatti continui con i clienti e tra i colleghi. Il distanziamento sociale e tutte le restrizioni riguardanti gli spostamenti di persone emanate dal governo durante l'anno 2020 rendono più difficile la vicinanza con i clienti. Ecco che in poco tempo si è rivoluzionato il modo di lavorare per questa categoria di soggetti. È entrato in gioco lo "smart working".

Smart working, telelavoro, lavoro agile, lavoro da remoto, sono i termini utilizzati in questi mesi di emergenza per descrivere tutti quei lavoratori che svolgono la propria attività direttamente da casa. Prima della pandemia questa modalità di lavoro era già prevista da contratto, ma veniva poco sfruttata. Da fine febbraio 2020, i team di revisione hanno intrapreso il percorso dello smart working come unica modalità di lavoro ammessa (con poche eccezioni).

L'impatto globale del Covid-19 ha portato i clienti ad aver bisogno di un maggiore aiuto da parte dei revisori. Essi rivedono in queste figure professionali una guida e un supporto. Dunque, le società di revisione si sono attivate per poter soddisfare queste nuove esigenze, per continuare a raggiungere i propri obiettivi, e per supportare i propri dipendenti.

Lo smart working ha cambiato il modo di lavorare. Le limitazioni introdotte hanno generato dei cambiamenti a livello operativo al tradizionale svolgimento dell'incarico di revisione. Assume un ruolo centrale la tecnologia. Essa rappresenta lo strumento principe per garantire la possibilità al revisore di continuare a svolgere le proprie attività anche da casa. Il Decreto "Cura Italia", per incentivare lo sviluppo e la diffusione delle infrastrutture tecnologiche prevede alcune misure speciali destinate ai fornitori di reti e servizi di comunicazioni elettroniche. L'intervento proposto dal decreto è volto alla gestione dell'incremento esponenziale dei consumi e del traffico sulle reti di comunicazione elettroniche derivante dal lockdown e alla conseguente

necessità di svolgere in casa numerose attività di smart working e di e-learning o differenti attività di intrattenimento, informazione, e-commerce, ma anche di tradizionali servizi voce. Per poter svolgere tutte le sue attività, la società di revisione deve essere in possesso di una “adeguata organizzazione informatica” composta sia da elementi hardware sia software e deve “trasmetterla” a tutti i dipendenti. Risulta inoltre essenziale implementare un buon processo di archiviazione dei documenti.

Le nuove modalità di lavoro implicano un utilizzo dei sistemi informatici e telematici che espongono la società ad un maggior rischio di attacchi informatici e di violazione di norme in materia di dati sensibili come per esempio, phishing, business e-mail compromise, CEO frauds, attacchi ransomware. Il tema della sicurezza digitale è di fondamentale importanza in questo contesto per via dell’aumentare di attacchi fraudolenti ai danni dei professionisti. Il revisore dovrà acquisire flussi informativi appropriati su come la società cliente si è organizzata, vigilando, soprattutto sugli impatti all’interno del sistema amministrativo-contabile. Tale ultimo aspetto influenza, infatti, in modo diretto e rilevante i tempi, l’accuratezza e l’affidabilità dell’informativa finanziaria<sup>52</sup>. Quando si lavora da casa per scelta, o a causa della chiusura dell’ufficio, è importante che i lavoratori mantengano al sicuro i dati dei clienti. Per far ciò è necessario formare il personale dando loro alcune regole chiave da seguire durante lo smart working come per esempio:

- non inviare o aprire dati sensibili mentre si usa una rete wi-fi non protetta da password;
- utilizzare solo applicazioni approvate dalla società;
- non installare software, hardware vietati dalla società;
- spegnere i dispositivi elettronici mentre si lavora per evitare di essere ascoltati;
- non stampare documenti legati ai clienti oppure se proprio necessario tenerli lontano e al sicuro dai visitatori;
- non smaltire i documenti riservati in contenitori della spazzatura domestica o pubblica.

---

<sup>52</sup> Le procedure di revisione ai tempi del covid-19: la resilienza del sindaco-revisore documento pubblicato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti a maggio 2020.

Il revisore implementa un processo di digitalizzazione sul quale basa il proprio lavoro e coordina i propri collaboratori. Anche il rapporto tra colleghi cambia. La fiducia sta alla base di ogni rapporto di lavoro, ma oggi più che mai è necessario fidarsi dei propri collaboratori visto la minore possibilità di controllo esercitata su di loro. Si lavora per obiettivi definendo in modo chiaro e condiviso le modalità e le tempistiche necessarie per il raggiungimento. Quando l'obiettivo è ampio si consiglia di suddividerlo in micro-obiettivi così da verificarne il raggiungimento parziale. Infine, una volta soddisfatto l'obiettivo, è utile generare un feedback nei confronti dei propri collaboratori al fine di una crescita professionale continua.

La società di revisione mette a disposizione dei lavoratori tutti gli strumenti necessari per continuare a svolgere l'attività di audit nel migliore dei modi anche da remoto, ma potrebbe non essere sufficiente nel caso in cui i clienti da revisionare non hanno fatto altrettanto. Questo accade soprattutto nelle piccole realtà scarsamente digitalizzate in cui non si implementa un'architettura digitale valida. In queste casistiche i revisori potrebbero dover rinviare l'emissione della loro relazione di revisione perché il cliente non è stato in grado di fornire la documentazione richiesta o ancora potrebbero dover comunicare l'impossibilità di emettere un giudizio per mancanza di informazioni.

Per concludere si può affermare che in questi mesi di grande incertezza le società di revisione hanno dovuto accelerare i tempi del processo di digitalizzazione e sono state chiamate a sviluppare nuovi modi di interazione sia interna sia esterna. I team si sono adattati velocemente alla situazione e hanno sperimentato mezzi alternativi per rimanere in contatto con i clienti sfruttando il più possibile la tecnologia.

## **6.2 CASO: ANALISI DI UN BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2019**

La società presa in esame opera nel settore della distribuzione per impianti elettrici industriali in tutto il territorio nazionale. Si tratta di un'azienda che ha chiuso il 2019 con un risultato economico positivo e che continuava a crescere anche nei primi mesi del 2020

In sede di redazione del bilancio il management esplicita la difficoltà, in un contesto senza precedenti, di fare previsioni per l'anno 2020. La direzione sostiene che il decremento del fatturato subito durante il primo quadrimestre del 2020 a causa dalla pandemia da Covid-19 sarà in parte compensato dai risultati dei mesi successivi, potendo anche beneficiare di un agosto quasi interamente operativo. La società ha percepito notevolmente la crisi economica in quanto la maggior parte dei suoi clienti non ha operato per diversi mesi date le restrizioni imposte dal governo.

La società ha prontamente fatto ricorso agli strumenti messi a disposizione dal governo a supporto delle imprese coinvolte durante il periodo di emergenza sanitaria. Nello specifico:

- l'organo amministrativo della società, una volta percepita la crisi ha diminuito il budget di tre punti percentuali per l'anno 2020;
- ha fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni per la totalità dei dipendenti per i mesi di marzo e aprile 2020;
- durante il mese di maggio, a seguito della parziale riapertura, ha imposto lo smart working come unica modalità di lavoro praticabile;
- ha richiesto la moratoria del rimborso dei prestiti bancari;
- ha richiesto nuovi finanziamenti sulla base delle agevolazioni previste dai decreti del 2020;
- ha rispettato tutte le disposizioni del governo in materia di salute e sicurezza per prevenire la diffusione del virus e tutelare i propri lavoratori.

Nel 2020 l'attività prosegue con gli stessi obiettivi degli anni precedenti. Sicuramente verrà data maggiore attenzione al tema della privacy. È necessario adeguarsi alla normativa vigente implementando la sicurezza informatica. La società prevede di dedicare parte del budget a investimenti per ridurre le possibilità di hackeraggio.

Per quanto concerne la capacità dell'azienda di operare come un complesso economico funzionante almeno nei dodici mesi successivi alla data di chiusura del bilancio, il management afferma con ragionevole certezza che non sono emerse significative incertezze sul tema. In nota integrativa, nel paragrafo dedicato alla continuità aziendale, gli amministratori spiegano che nel valutare l'esistenza di tale presupposto non sono emerse significative incertezze, dunque il bilancio della società al 31.12.2019 è stato redatto con la ragionevole aspettativa che la stessa continuerà la sua attività operativa in un futuro prevedibile. Per arrivare a tale conclusione sono stati presi in considerazione alcuni fattori che però non generano dubbi significativi sulla prospettiva della continuità aziendale. In particolare, la società ha "studiato" la sua esposizione al rischio di:

- Credito → essa afferma che tale rischio è coperto da un fondo rischi su crediti accantonato prudenzialmente.
- Cambio → analizzata la composizione del portafoglio clienti e fornitori, non si ritiene necessario far ricorso a strumenti derivati di copertura in quanto il rischio di cambio al quale la società è esposta non è significativo. Eventuali variazioni del tasso di cambio avranno degli effetti moderati sul conto economico e sul patrimonio netto.
- Liquidità → il management della società riduce il rischio di liquidità adottando una strategia di ottimizzazione delle risorse finanziarie.

Essendo il Covid-19 un fatto avvenuto dopo la chiusura dell'esercizio, gli effetti non devono essere riflessi nei valori di bilancio, ma deve essere data appropriata informativa in nota integrativa circa gli effetti provocati dal virus e le azioni future che verranno intraprese. A tal proposito, come illustrato in precedenza, la società ha dato informativa in Nota Integrativa di aver verificato, anche mediante il ricorso agli strumenti straordinari messi a disposizione del governo, la sussistenza dell'equilibrio finanziario per i prossimi 12 mesi che, stante la solidità patrimoniale, ha permesso di concludere positivamente sulla continuità aziendale

La società in oggetto supera i limiti previsti dall'articolo n. 2477 (versione aggiornata al 2020) del Codice civile ed è quindi obbligato alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Per poter adempiere a tale obbligo è stata nominata la società di

revisione contabile Ernst & Young che dovrà esprimere un giudizio professionale sulla redazione del bilancio d'esercizio in conformità del quadro normativo di riferimento.

La società di revisione Ernest & Young si è espressa con giudizio positivo confermando la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31.12.2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso in tale data, in conformità alle norme italiane. Il team di revisione, all'interno della relazione, ha aggiunto il paragrafo "Altri aspetti" (come previsto dal principio ISA Italia 706) qui di seguito riportato:

"L'attività di revisione contabile si è svolta nel contesto della situazione venutasi a creare a seguito della diffusione del COVID-19 e dei connessi provvedimenti, anche di natura restrittiva alla circolazione, emanati dal Governo italiano a tutela della salute dei cittadini. Conseguentemente, in ragione di oggettive situazioni di forza maggiore, le procedure di revisione previste dagli standard professionali di riferimento sono state eseguite nell'ambito (i) di una rimodulata organizzazione del personale, improntata ad un ampio uso di smart working e (ii) di differenti modalità per interfacciarsi con i referenti aziendali e di raccolta delle evidenze probative, attraverso l'utilizzo, in modo prevalente, di documentazione in formato elettronico trasmessaci con tecniche di comunicazione a distanza".

### **6.3: CASO FCA: ANALISI DELLA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE DEL 2020**

Fiat Chrysler Automobile ha approvato in data 31 luglio la relazione finanziaria del primo semestre 2020. Qui di seguito verrà analizzata parte dell'informativa presente nella relazione a titolo di esempio per dimostrare come le società dovrebbero comunicare a terzi gli effetti che il coronavirus ha portato al proprio business.

Tema centrale della relazione è il Covid-19, citato ben 72 volte all'interno del file. Il documento dedica una prima parte agli aggiornamenti sul coronavirus e in particolare ripercorre i primi mesi dell'anno specificando come il gruppo ha affrontato la pandemia.

Quando la gravità della situazione è diventata evidente la leadership di FCA ha intrapreso azioni per proteggere i dipendenti e la comunità. A seconda del Paese, in momenti diversi si è sospesa per un periodo di tempo l'attività produttiva degli stabilimenti (in Italia la sospensione è iniziata in data 11 marzo). Per quanto concerne il lavoro d'ufficio si è implementato il sistema dello smart working che ancora oggi rimane la modalità di lavoro consigliata. Nel corso del primo semestre il Gruppo ha intrapreso azioni chiave per garantire la propria liquidità e la propria solidità finanziaria. Sono state adottate misure per ridurre i flussi di cassa in uscita tra cui la sospensione di un numero significativo di programmi di spesa in conto capitale, il ritardo delle spese non essenziali, licenziamenti temporanei, tagli agli stipendi, significative riduzioni delle spese di marketing e altre spese discrezionali.

Il 18 marzo 2020, a causa della perdurante incertezza delle condizioni di mercato e delle restrizioni operative regionali, il Gruppo ha ritirato la sua *Guida per l'esercizio 2020*. Il 13 maggio, il consiglio di amministrazione di Fiat Chrysler Automobiles e il consiglio di amministrazione di Peugeot S.A. hanno annunciato la decisione, valida per ciascuna società, di non distribuire il dividendo ordinario nel 2020 relativo all'esercizio finanziario 2019, alla luce dell'impatto della crisi.

Il Covid-19 ha impattato significativamente il mercato. I cambiamenti nel comportamento dei consumatori, i timori e le flessioni, nonché le restrizioni imposte alle attività commerciali e alle attività individuali, hanno portato ad un rallentamento dell'economia globale e ad una significativa diminuzione della domanda nel settore



automobilistico, che può persistere anche dopo l'abolizione delle restrizioni relative all'epidemia. La cessazione temporanea dell'attività dei concessionari durante una parte significativa del secondo trimestre 2020 ha ridotto la domanda di prodotti del Gruppo e ha portato ad una pressione al ribasso dei prezzi dei veicoli. I ricavi prodotti durante quell'arco temporale erano minimi, ma pur non vendendo veicoli FCA continuava a pagare i costi tipici come per esempio i fornitori. È aumentato il fabbisogno di capitale circolante e si è ridotta la liquidità. Questi e altri fattori derivanti dal coronavirus hanno avuto, e potrebbero continuare ad avere, un impatto negativo materiale sulla situazione finanziaria e sul risultato economico del Gruppo.

Il documento, dopo aver esplicitato le informazioni di carattere generale sugli effetti della pandemia, illustra dal punto di vista numerico gli effetti negativi provocati dal Covid sui risultati di FCA per il primo semestre del 2020. La contrazione della domanda globale, le sospensioni temporanee della produzione in tutte le regioni e la chiusura della maggior parte dei concessionari nel corso del primo trimestre hanno contribuito in modo significativo alla riduzione delle spedizioni combinate, che è proseguita anche nel secondo trimestre con il perdurare delle perturbazioni del mercato e della produzione, in calo del 63% per i primi tre mesi e del 43% per i restanti tre mesi del primo semestre del 2020, rispetto agli stessi periodi del 2019. Si sono verificate riduzioni correlate, sia nei ricavi netti che nel costo del venduto. I costi di vendita sono diminuiti del 34% nel primo trimestre (rispetto allo stesso periodo del 2019) e del 20% nel secondo trimestre (rispetto allo stesso periodo del 2019), a causa di minori volumi e altre azioni come la riduzione delle spese di marketing. L'EBIT rettificato è diminuito del 134% nel primo semestre, sempre rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il 31 marzo 2020 FCA ha rivisto il proprio business e la propria attività operativa per valutare l'impatto del Covid-19 sull'ambiente macroeconomico, sulle prospettive di mercato e sull'operatività del Gruppo. Sulla base dei risultati emersi gli amministratori hanno effettuato l'impairment test su alcuni beni. In particolare, sono state effettuate delle valutazioni sulle Cash Generating Units, sull'avviamento e sulle attività immateriali a vita utile indefinita. A seguito del test, sono state effettuate rettifiche di valore per 450 milioni di euro, principalmente come risultato di una riduzione dei volumi attesi. Proprio come illustrato nei paragrafi precedenti dell'elaborato in oggetto, è opportuno in queste

circostanze monitorare le attività presenti in bilancio e se necessario svolgere i test di recuperabilità del valore più volte durante l'anno e non solo in sede di redazione del bilancio.

Per la redazione della relazione semestrale si è valutato nuovamente il principio della continuità aziendale e gli amministratori affermano che non sussistono incertezze rilevanti sulla capacità dell'azienda di costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro. Quindi questo conferma quanto scritto poco tempo prima, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio 2019, dalla società di revisione Ernst & Young.

Per concludere si afferma che la misura in cui la pandemia da Covid-19 avrà un impatto sui risultati di FCA dipenderà dalla scala, dalla durata, dalla gravità e dalla portata geografica degli sviluppi futuri. Dati più chiari saranno disponibili in sede di chiusura del bilancio d'esercizio 2020.

## 7.CONCLUSIONI

Ancora oggi, dopo quasi 9 mesi, gli effetti del covid-19 sul piano economico e sanitario sono devastanti. Dai bollettini riguardanti i contagi e i decessi si evince che il virus vive in mezzo a noi ed è forte.

La diffusione della pandemia a livello globale è stata asincrona e si è tradotta, nell'ambito delle economie coinvolte, in uno shock esogeno e simmetrico che ha colpito sia il lato della domanda sia il lato dell'offerta<sup>53</sup>. Per il momento è la crisi più grave dal lontano 1929. Ciò che la distingue da quelle passate è la sua origine. Non è causata da fattori economiche e sociali, ma da fattori sanitari. Inoltre, desta preoccupazione è l'impossibilità di non poter stimare una data di fine.

Il periodo di lockdown e le forti restrizioni dei mesi successivi hanno causato degli shock sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta. La domanda si è ridotta notevolmente per via di un calo dei consumi interni e un calo dell'esportazioni. Ciò porta a due effetti negativi. Il primo è l'effetto reddito che si concretizza in una diminuzione del reddito delle famiglie in quanto diversi lavoratori sono stati messi in Cassa Integrazione e qualcuno di essi ha perso il lavoro. Il secondo effetto, chiamato effetto ricchezza, è legato alla perdita di valore delle attività finanziarie. Per entrambi gli effetti potrebbe essere una situazione transitoria, ma questo si saprà con certezza solamente alla fine della pandemia. Per quanto riguarda l'offerta le ripercussioni sono diverse a seconda dei casi. In alcune realtà aziendali essa si è fermata del tutto (nei settori di non primaria necessità), mentre in altre, quelle in cui è possibile praticare lo smart working, è stata parzialmente ridotta.

A tutto questo si aggiunge un ulteriore fattore che contribuisce a rimarcare gli effetti negativi degli shock: l'incertezza. Essa porta gli individui ad essere più prudenti nelle loro spese prediligendo un risparmio precauzionale per far fronte ad un "non si sa mai". Un'indagine<sup>54</sup> condotta sulle famiglie italiane (ISF) durante i mesi del lockdown, mostra che oltre la metà della popolazione ha subito un calo nel reddito a causa delle

---

<sup>53</sup>"La crisi da covid-19: impatti e rischi per il sistema finanziario italiano in una prospettiva comparata". Documento pubblicato a Luglio 2020 dalla CONSOB.

<sup>54</sup> Indagine condotta da Banca d'Italia tra aprile e maggio 2020.

restrizioni adottate per il contenimento del contagio. Più di un terzo degli intervistati afferma di non essere in grado di affrontare le spese per consumi essenziali della famiglia per un periodo di 3 mesi. Un'altra indagine, condotta dall'ISTAT, su "Situazione e prospettive delle imprese nell'emergenza sanitaria Covid-19" ha preso come campione le imprese industriali e di servizi al fine verificare l'impatto della crisi sulle imprese italiane. Dall'indagine si evince che il 45% delle imprese ha sospeso l'attività nella prima fase dell'emergenza sanitaria conclusasi il 4 maggio (tra queste, quelle di piccola dimensione pesano il 18% del fatturato totale), mentre il 23% circa afferma di essere riuscito a riaprire prima del 4 maggio. Le imprese rimaste sempre attive, pur essendo meno di un terzo del totale in termini di numerosità, rappresentano il 63% degli addetti totali e del 69% circa del fatturato nazionale. Ad eccezione di meno del 5% degli operatori (si tratta di coloro che operano nel settore farmaceutico, chimico e delle telecomunicazioni) che ha beneficiato di un miglioramento rispetto al 2019. Infine, oltre il 70% delle imprese (ovvero quasi il 74% dell'occupazione) ha dichiarato una riduzione del fatturato nel bimestre marzo-aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, che si è attestata a oltre il 50% in circa il 41% dei casi e per il 15% delle attività il fatturato è stato nullo (soprattutto nei settori più colpiti dalle conseguenze della crisi sanitaria come il turismo, i trasporti, la ristorazione).

In questi mesi sono tanti i Centri di studio nazionali e internazionali che fanno previsioni sugli effetti economici provocati dal virus, ma a causa dell'elevata incertezza i risultati presentati sono spesso diversi tra di loro. In ogni caso, ci si aspetta una caduta del PIL mondiale del 4,4%<sup>55</sup> circa e una contrazione dell'economia italiana del 10,6%.

Tutti gli effetti negativi provocati dalla crisi portano a conseguenze sui bilanci delle società che non verranno "smaltiti" in fretta. Questo significa che gli impatti del Covid-19 non saranno visibili solamente nei bilanci dell'anno in corso, ma anche in quelli degli esercizi futuri. Ad ora le prese di posizione provenienti dai soggetti competenti in ambito di redazione dei principi come lo IASB e l'OIC non sono state molte. Più che nuovi modi di redigere il bilancio d'esercizio per il momento sono stati

---

<sup>55</sup> Previsioni di ottobre 2020 del Fondo Monetario Internazionale.

forniti consigli, accorgimenti, precauzioni che le imprese devo mettere in pratica e soprattutto una massiccia e chiara informativa da presentare in bilancio. Probabilmente, se la crisi persisterà a lungo gli Organismi nazionali e internazionali potrebbero pensare di cambiare in modo permanente alcuni principi contabili o sostituirli per non appesantire ulteriormente la situazione economica, finanziarie e patrimoniale delle imprese.

## **BIBLIOGRAFIA**

- Assirevi. Documento di ricerca n.235. Giugno 2020.
- Donatella Busso. Dispense corso di Principi contabili internazionali 2018-2019. Torino. Dipartimento di Management ed economia.
- Fabrizio Bava, Alain Devalle, Piero Pisoni. Dispense corso di Bilancio d'esercizio 2018-2019. Torino. Dipartimento di Management ed Economia.
- Fabrizio Bava, Alain Devalle. Bilancio 2017, Edizione aggiornata con gli OIC 2017. Torino, 2018, Eutekne.
- FCA. Semy-annualy report.
- FNC. Le Novità dei Decreti sull'emergenza da Covid-19 (D.L. "CURA ITALIA" N. 18/2020 CONVERTITO, D.L. "LIQUIDITÀ" N. 23/2020 CONVERTITO E D.L. "RILANCIO" N. 34/2020). Giungo 2020.
- FNC. Le procedure di revisione ai tempi del covid 19: la resilienza del sindaco revisore. Maggio 2020.
- Journal of Medical Virology.
- M. Irrea. Il diritto dell'emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali. Torino, 2020, Regolazione Etica Societaria.
- N. Linciano (coordinatrice), V. Caivano, F. Fancello, M. Gentile. La crisi da covid-19: impatti e rischi per il sistema finanziario italiano in una prospettiva comparata. Roma. Luglio 2020
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili. L'impresa tra continuità e crisi: profili economici e gestionali". Roma. Aprile 2020.
- Organismo Italiano di valutazione. Linee guida per l'impairment test dopo gli effetti della pandemia da Covid-19. Discussion paper Exposure Draft EDI/2020.
- Documento n.11 del 27 maggio 2003 Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio. Roma. Fondazione Luca Pacioli.

## SITOGRAFIA

- [ec.europa.eu](http://ec.europa.eu)
- [howmuch.net](http://howmuch.net)
- [lab24.ilsole24ore.com](http://lab24.ilsole24ore.com)
- [live.atlas.ey.com](http://live.atlas.ey.com)
- [www.affarinternazionali.it](http://www.affarinternazionali.it)
- [www.bdo.it](http://www.bdo.it)
- [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)
- [www.consob.it](http://www.consob.it)
- [www.corriere.it](http://www.corriere.it)
- [www.ecdc.europa.eu](http://www.ecdc.europa.eu)
- [www.ecnews.it](http://www.ecnews.it)
- [www.ey.com/it](http://www.ey.com/it)
- [www.fcagroup.comx](http://www.fcagroup.comx)
- [www.fisco7.it](http://www.fisco7.it)
- [www.fondazioneazionalecommercialisti.it](http://www.fondazioneazionalecommercialisti.it)
- [www.fondazioneoic.eu](http://www.fondazioneoic.eu)
- [www.fondazioneoiv.it](http://www.fondazioneoiv.it)
- [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)
- [www.governo.it](http://www.governo.it)
- [www.ifrs.org](http://www.ifrs.org)
- [www.ilmessaggero.it](http://www.ilmessaggero.it)
- [www.ilpost.it](http://www.ilpost.it)
- [www.ilsocietario.it](http://www.ilsocietario.it)
- [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com)
- [www.imf.org](http://www.imf.org)
- [www.mazars.it](http://www.mazars.it)
- [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)
- [www.nytimes.com](http://www.nytimes.com)
- [www.odcec.roma.it](http://www.odcec.roma.it)
- [www.parlamento.it](http://www.parlamento.it)

- [www.revisionelegale.mef.gov.it](http://www.revisionelegale.mef.gov.it)
- [www.rivistadirittotributario.it](http://www.rivistadirittotributario.it)
- [www.sacesimest.it](http://www.sacesimest.it)
- [www.theguardian.com](http://www.theguardian.com)